Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 124° — Numero 157

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Giovedì, 9 giugno 1983

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

SOMMARIO

REGIONI

Regione Calabria

Regione Molise

Regione Lazio

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 157 DEL 9 GIUGNO 1983:

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 aprile 1983, n. **279.**

Approvazione del regolamento del personale dell'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale.

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 marzo 1983, n. **277**.

Variazioni all'aliquota contributiva e ai massimali annui di contribuzione di cui all'art. 6, primo comma, della legge 2 febbraio 1973, n. 12, concernente natura e compiti dell'Ente nazionale di assistenza per gli agenti e rappresentanti di commercio e riordinamento del trattamento pensionistico integrativo a favore degli agenti e dei rappresentanti di commercio.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 2 febbraio 1973, n. 12, concernente natura e compiti dell'Ente nazionale di assistenza per gli agenti e rappresentanti di commercio e riordinamento del trattamento pensionistico integrativo a favore degli agenti e dei rappresentanti di commercio;

Visto l'art. 6, ultimo comma, della legge suindicata, il quale prevede che le aliquote contributive, il massimale e l'importo minimo dei contributi possono essere variati con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il consiglio di amministrazione dello ENASARCO, in relazione al fabbisogno dell'ente e alle risultanze di gestione;

Sentito il consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale di assistenza per gli agenti e rappresentanti di commercio;

Considerato che in relazione al fabbisogno dell'ente ed alle risultanze di gestione si sono realizzate le condizioni per disporre la variazione dell'aliquota contributiva e del massimale annuo di contribuzione di cui al primo comma del predetto art. 6;

Sulla proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale;

Decreta:

Articolo unico

L'aliquota contributiva e i massimali annui di contribuzione di cui al primo comma dell'art. 6 della legge 2 febbraio 1973, n. 12, a partire dal primo giorno del trimestre solare successivo a quello della data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana sono così variati:

a) aliquota contributiva: 5% a carico del preponente e 5% a carico dell'agente o rappresentante di commercio;

b) massimali annui di contribuzione: L. 24.000.000 qualora l'agente o il rappresentante di commercio sia impegnato ad esercitare la sua attività per un solo preponente e L. 10.000.000 per ciascun preponente in ogni altro caso.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 marzo 1983

PERTINI

SCOTTI

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 maggio 1983
Registro n. 1 Lavoro, foglio n. 197

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 25 maggio 1983.

Proroga per un anno della continuazione dell'esercizio d'impresa per la S.p.a. ITEM - Impianti tecnologici Ercole Marelli, in amministrazione straordinaria.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, modificato ed integrato dalle leggi 13 agosto 1980, n. 445 e 31 marzo 1982, n. 119;

Visto il proprio decreto, emesso di concerto con il Ministro del tesoro in data 1° luglio 1981, con cui è posta in amministrazione straordinaria la S.p.a ITEM - Impianti tecnologici Ercole Marelli, quale società collegata con la S.p.a. Ercole Marelli in amministrazione straordinaria, ed è disposta la continuazione d'esercizio d'impresa per anni due;

Vista l'istanza presentata dal commissario in data 17 marzo 1983 volta ad ottenere la proroga di un anno dell'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio dell'impresa;

Visto il parere favorevole espresso dal comitato di sorveglianza;

Ravvisata l'opportunità di concedere tale proroga;

Visto il parere favorevole del CIPI emesso in data 5 maggio 1983;

Decreta:

Articolo unico

Nella procedura di amministrazione straordinaria della S.p.a. ITEM - Impianti tecnologici Ercole Marelli è disposta la proroga per un anno della continuazione dell'esercizio dell'impresa, a far data dal 1° luglio 1983.

Il presente decreto sarà comunicato per l'iscrizione all'ufficio del registro delle imprese e per esso alla cancelleria del competente tribunale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 maggio 1983

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
PANDOLFI

Il Ministro del tesoro
GORIA

(3414)

DECRETO 25 maggio 1983.

Proroga per un anno della continuazione dell'esercizio d'impresa per la S.p.a. Aermarelli, in amministrazione straordinaria.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, modificato ed integrato dalle leggi 13 agosto 1980, n. 445 e 31 marzo 1982, n. 119;

Visto il proprio decreto, emesso di concerto con il Ministro del tesoro in data 25 giugno 1981, con cui è posta in amministrazione straordinaria la S.p.a. Aermarelli, quale società collegata con la S.p.a. Ercole Marelli in amministrazione straordinaria, ed è disposta la continuazione d'esercizio d'impresa per anni due;

Vista l'istanza presentata dal commissario in data 17 marzo 1983 volta ad ottenere la proroga di un anno dell'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio dell'impresa;

Visto il parere favorevole espresso dal comitato di sorveglianza;

Ravvisata l'opportunità di concedere tale proroga;

Visto il parere favorevole del CIPI emesso in data 5 maggio 1983;

Decreta:

Articolo unico

Nella procedura di amministrazione straordinaria della S.p.a. Aermarelli è disposta la proroga per un anno della continuazione dell'esercizio dell'impresa, a far data dal 25 giugno 1983.

Il presente decreto sarà comunicato per l'iscrizione all'ufficio del registro delle imprese e per esso alla cancelleria del competente tribunale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 maggio 1983

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
PANDOLFI

Il Ministro del tesoro
GORIA

(3415)

DECRETO 25 maggio 1983.

Proroga per un anno della continuazione dell'esercizio d'impresa per la S.p.a. E.M. - Elettromeccanica generale, in amministrazione straordinaria.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, modificato ed integrato dalle leggi 13 agosto 1980, n. 445 e 31 marzo 1982, n. 119;

Visto il proprio decreto, emesso di concerto con il Ministro del tesoro in data 25 giugno 1981, con cui è posta in amministrazione straordinaria la S.p.a. E.M. - Elettromeccanica generale, quale società collegata con la S.p.a. Ercole Marelli in amministrazione straordinaria, ed è disposta la continuazione d'esercizio d'impresa per anni due;

Vista l'istanza presentata dal commissario in data 17 marzo 1983 volta ad ottenere la proroga di un anno dell'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio dell'impresa;

Visto il parere favorevole espresso dal comitato di sorveglianza;

Ravvisata l'opportunità di concedere tale proroga;

Visto il parere favorevole del CIPI emesso in data 5 maggio 1983;

Decreta:

Articolo unico

Nella procedura di amministrazione straordinaria della S.p.a. E.M. - Elettromeccanica generale è disposta la proroga per un anno della continuazione dell'esercizio dell'impresa, a far data dal 25 giugno 1983.

Il presente decreto sarà comunicato per l'iscrizione all'ufficio del registro delle imprese e per esso alla cancelleria del competente tribunale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 maggio 1983

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
PANDOLFI

Il Ministro del tesoro
GORIA

(3416)

DECRETO 25 maggio 1983.

Proroga per un anno della continuazione dell'esercizio d'impresa per la S.p.a. Ercole Marelli, in amministrazione straordinaria.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, modificato ed integrato dalle leggi 13 agosto 1980, n. 445 e 31 marzo 1982, n. 119;

Visto il proprio decreto, emesso di concerto con il Ministro del tesoro in data 26 maggio 1981, con cui è posta in amministrazione straordinaria la S.p.a. Ercole Marelli, ed è disposta la continuazione d'esercizio di impresa per anni due;

Vista l'istanza presentata dal commissario in data 17 marzo 1983 volta ad ottenere la proroga di un anno dell'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio dell'impresa;

Visto il parere favorevole espresso dal comitato di sorveglianza;

Ravvisata l'opportunità di concedere tale proroga;

Visto il parere favorevole del CIPI emesso in data 5 maggio 1983;

Decreta:

Articolo unico

Nella procedura di amministrazione straordinaria della S.p.a. Ercole Marelli è disposta la proroga per un anno della continuazione dell'esercizio dell'impresa, a far data dal 26 maggio 1983.

Il presente decreto sarà comunicato per l'iscrizione all'ufficio del registro delle imprese e per esso alla cancelleria del competente tribunale.

Il presente decreto sara pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 maggio 1983

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
PANDOLFI

Il Ministro del tesoro
GORIA

(3417)

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO

DECRETO 9 marzo 1983.

Sospensione, per l'esercizio finanziario 1983, delle assunzioni, presso il Ministero del turismo e dello spettacolo, di alcune categorie di personale straordinario da assumere ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 276.

IL MINISTRO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 276, concernente assunzioni temporanee di personale straordinario presso le amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto ministeriale 3 dicembre 1981, registrato alla Corte dei conti il 1° marzo 1982, registro n. 2, foglio n. 129, con il quale, per l'anno finanziario 1982, sono state sospese le assunzioni temporanee di personale straordinario in possesso del diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado per l'espletamento di mansioni della ex carriera di concetto (livello VI), nonché per quanto concerne le assunzioni di personale straordinario da utilizzare per lo svolgimento di mansioni della ex carriera esecutiva (livello IV) la richiesta del requisito della conoscenza della stenografia;

Udito il parere espresso dal consiglio di amministrazione nella seduta del giorno 8 marzo 1983;

Considerato che, anche per l'esercizio finanziario 1983, non si reputa necessario avvalersi dell'opera di personale straordinario in possesso del diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado per l'espletamento di mansioni della ex carriera di concetto (livello VI) e del requisito della stenografia per la ex carriera esecutiva (livello IV), nonché di personale appartenente alla ex carriera esecutiva (IV livello) da adibire a mansioni di archivio e di personale appartenente alla ex carriera ausiliaria (livello II) da adibire a mansioni di commesso;

Decreta:

Art. 1.

Sono sospese, per l'esercizio finanziario 1983, le assunzioni ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 276, di personale straordinario in possesso del diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado, per l'espletamento di mansioni della ex carriera di concetto (livello VI).

Art. 2.

E', altresì, sospesa, per la durata dell'esercizio finanziario 1983, per quanto concerne le assunzioni di personale straordinario da utilizzare per lo svolgimento della ex carriera esecutiva (livello IV), la richiesta del requisito della stenografia.

Art. 3.

E', infine, sospesa, per la durata dell'esercizio finanziario 1983 l'assunzione di personale appartenente alla ex carriera esecutiva (livello IV) da adibire esclusivamente a mansioni di archivio, nonché le assunzioni di personale appartenente alla ex carriera ausiliaria (livello II) da adibire a mansioni di commesso.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* e nel Bollettino ufficiale del Ministero.

Roma, addì 9 marzo 1983

Il Ministro: SIGNORELLO

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 aprile 1983
Registro n. 5 *Turismo, foglio n.* 107

(3226)

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IN SUNTO

DECRETO 8 marzo 1983, n. **278.**

Modificazioni allo statuto della fondazione Centro di addestramento e perfezionamento degli addetti al commercio, in Milano.

N. 278. Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1983, col quale, sulla proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, vengono approvate le modificazioni agli articoli 1, 2, 6, 8, 10, 14 e 16 dello statuto della fondazione Centro di addestramento e perfezionamento degli addetti al commercio (CAPAC), in Milano, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1961, n. 1133.

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 maggio 1983
Registro n. 1 *Lavoro, foglio n.* 198

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Determinazione di indennità dovuta per i terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria

L'indennità di espropriazione, dovuta ai sensi della legge 15 marzo 1956, n. 156, per i terreni siti in agro del comune di Crotone (Catanzaro) di complessivi ettari 1096.85.72, espropriati in forza del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1950, n. 515 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 170 del 27 luglio 1950) nei confronti della ditta Berlingieri Giulio fu Pietro e trasferiti in proprietà all'Opera per la valorizzazione della Sila, è determinata in L. 42.985.648, salvo definitivo provvedimento, ai sensi dell'art. 5, comma terzo, della richiamata legge n. 156, col quale verrà, altresì, determinato l'importo da recuperare in relazione alla precedente liquidazione disposta con il decreto presidenziale n. 5887/3791 del 18 luglio 1960.

Gli interessi di cui all'art. 6 della legge 15 marzo 1956, n. 156, citata, decorrono dal 1° settembre 1950.

I seguenti dati catastali, esposti nel sopra citato decreto presidenziale di espropriazione, vengono rettificati come appresso:

Errata

1) Premesse ed art. 1 - superficie Ha 1101.99.32
2) Art. 2 - Corpo 2° - superficie Ha 12.63.60
3) Art. 2 - Corpo 4° - superficie Ha 168.80.00
4) Corpo 2° - foglio 2 - part. 15 - superficie Ha 12.63.60 - R.D. 6065,28
5) Corpo 2° - totale superficie Ha 12.63.60 - R.D. 6065,28
6) Corpo 4° - foglio 8 - part. 3 - superficie Ha 157.22.60 - R.D. 17294,36
7) Corpo 4° - foglio 8 - part. 17 - superficie Ha 1.46.00
8) Corpo 4° - foglio 8 - part. 18 - superficie Ha 0.86.40
9) Corpo 4° - totale superficie Ha 168.80.00 - R.D. 18067,37
10) Corpo 5° - foglio 55 - part. 17 - R.D. 631,84
11) Corpo 5° - totale R.D. 29752,78
12) Corpo 8° - foglio 58 - part. 2 - R.D. 6638,00
13) Corpo 8° - totale R.D. 34693,69

Riepilogo generale:
Corpo 2° - superficie Ha 12.63.60
Corpo 4° - superficie Ha 168.80.00
in complesso superficie Ha 1101.99.32

Corrige

1) Premesse ed art. 1 - superficie Ha 1096.85.72
2) Art. 2 - Corpo 2° - superficie Ha 11.02.30
3) Art. 2 - Corpo 4° - superficie Ha 165.27.70
4) Corpo 2° - foglio 2: la particella 15 risulta frazionata come segue:

Part. 15 - superficie Ha 1.08.70 - R.D. 521,76
Part. 135 - superficie Ha 0.82.40 - R.D. 395,52
Part. 136 - superficie Ha 0.03.60 - R.D. 17,28
Part. 137 - superficie Ha 1.32.90 - R.D. 637,92
Part. 138 - superficie Ha 1.51.40 - R.D. 726,72
Part. 139 - superficie Ha 0.94.20 - R.D. 404,16
Part. 140 - superficie Ha 0.07.80 - R.D. 37,44
Part. 141 - superficie Ha 0.88.40 - R.D. 424,32
Part. 142 - superficie Ha 0.94.30 - R.D. 452,64
Part. 143 - superficie Ha 0.85.80 - R.D. 411,84
Part. 144 - superficie Ha 1.10.40 - R.D. 529,92
Part. 145 - superficie Ha 1.61.30 (non espropriata)
Part. 146 - superficie Ha 1.20.00 - R.D. 576,00
Part. 147 - superficie Ha 0.01.40 - R.D. 6,72
Part. 148 - superficie Ha 0.31.00 - R.D. 148,80

5) Corpo 2° - totale superficie Ha 11.02.30 e R.D. 5291,04
6) Corpo 4° - foglio 8: la particella 3 risulta frazionata come segue:

Part. 3 - superficie Ha 2.12.70 - R.D. 233,97
Part. 105 - superficie Ha 1.82.40 - R.D. 200,64
Part. 106 - superficie Ha 0.34.00 - R.D. 37,40
Part. 107 - superficie Ha 0.43.20 - R.D. 47,52
Part. 108 - superficie Ha 0.86.50 - R.D. 95,15
Part. 109 - superficie Ha 0.68.90 - R.D. 75,79
Part. 110 - superficie Ha 1.42.40 - R.D. 156,64
Part. 111 - superficie Ha 1.28.60 - R.D. 141,46
Part. 112 - superficie Ha 1.39.20 - R.D. 153,12
Part. 113 - superficie Ha 1.28.80 - R.D. 141,68
Part. 114 - superficie Ha 0.37.10 - R.D. 40,81
Part. 116 - superficie Ha 0.57.60 - R.D. 63,36
Part. 117 - superficie Ha 1.07.00 - R.D. 117,70
Part. 118 - superficie Ha 1.24.20 - R.D. 136,62
Part. 119 - superficie Ha 0.05.40 - R.D. 5,94
Part. 120 - superficie Ha 0.01.10 - R.D. 1,21
Part. 121 - superficie Ha 0.56.10 - R.D. 61,71
Part. 122 - superficie Ha 1.61.60 - R.D. 177,76
Part. 123 - superficie Ha 1.80.80 - R.D. 198,88
Part. 124 - superficie Ha 1.81.10 - R.D. 199,21
Part. 125 - superficie Ha 2.07.90 - R.D. 228,69
Part. 126 - superficie Ha 1.47.30 - R.D. 162,03
Part. 127 - superficie Ha 3.08.70 - R.D. 339,57
Part. 128 - superficie Ha 1.63.20 - R.D. 179,52
Part. 129 - superficie Ha 1.57.00 - R.D. 172,70
Part. 130 - superficie Ha 1.53.20 - R.D. 168,52
Part. 131 - superficie Ha 2.27.10 - R.D. 249,81
Part. 132 - superficie Ha 2.08.00 - R.D. 228,80
Part. 133 - superficie Ha 2.25.60 - R.D. 248,16
Part. 134 - superficie Ha 3.29.50 - R.D. 362,45
Part. 135 - superficie Ha 1.50.40 - R.D. 165,44
Part. 136 - superficie Ha 1.52.80 - R.D. 168,08
Part. 137 - superficie Ha 2.23.90 - R.D. 246,29
Part. 138 - superficie Ha 1.40.80 - R.D. 154,88
Part. 139 - superficie Ha 1.34.40 - R.D. 147,84
Part. 140 - superficie Ha 1.42.60 - R.D. 156,86
Part. 141 - superficie Ha 1.50.40 - R.D. 165,44
Part. 142 - superficie Ha 1.44.00 - R.D. 158,40
Part. 143 - superficie Ha 1.44.00 - R.D. 158,40
Part. 144 - superficie Ha 2.08.00 - R.D. 228,80
Part. 145 - superficie Ha 2.46.40 - R.D. 271,04
Part. 146 - superficie Ha 0.36.80 - R.D. 40,48
Part. 147 - superficie Ha 0.03.80 - R.D. 4,18
Part. 148 - superficie Ha 0.02.80 - R.D. 3,08
Part. 149 - superficie Ha 1.29.60 - R.D. 142,56
Part. 150 - superficie Ha 1.53.60 - R.D. 168,96
Part. 151 - superficie Ha 0.08.40 - R.D. 9,24
Part. 152 - superficie Ha 2.22.30 - R.D. 244,53
Part. 153 - superficie Ha 2.19.20 - R.D. 241,12
Part. 154 - superficie Ha 2.04.80 - R.D. 225,58
Part. 155 - superficie Ha 0.25.60 - R.D. 28,16
Part. 156 - superficie Ha 2.15.90 - R.D. 237,49
Part. 157 - superficie Ha 1.45.60 - R.D. 161,16
Part. 158 - superficie Ha 1.42.40 - R.D. 156,64
Part. 161 - superficie Ha 0.94.60 - R.D. 103,84
Part. 162 - superficie Ha 1.64.80 - R.D. 181,28
Part. 163 - superficie Ha 2.38.40 - R.D. 262,24
Part. 164 - superficie Ha 2.12.30 - R.D. 233,53
Part. 165 - superficie Ha 1.55.40 - R.D. 170,94
Part. 166 - superficie Ha 1.52.20 - R.D. 167,42
Part. 167 - superficie Ha 1.41.00 - R.D. 155,10
Part. 168 - superficie Ha 1.60.20 - D.R. 176,22
Part. 169 - superficie Ha 1.53.80 - D.R. 169,18
Part. 170 - superficie Ha 1.50.40 - R.D. 165,44
Part. 171 - superficie Ha 2.14.40 - R.D. 235,84
Part. 172 - superficie Ha 1.60.20 - R.D. 176,22
Part. 173 - superficie Ha 3.07.60 (non espropriata)
Part. 174 - superficie Ha 2.12.70 - R.D. 233,97
Part. 175 - superficie Ha 0.49.70 - R.D. 54,67
Part. 176 - superficie Ha 1.84.30 - R.D. 202,73
Part. 177 - superficie Ha 2.29.10 - R.D. 252,01
Part. 178 - superficie Ha 2.25.10 - R.D. 247,61
Part. 179 - superficie Ha 2.05.10 - R.D. 225,61
Part. 180 - superficie Ha 3.45.30 - R.D. 379,83
Part. 181 - superficie Ha 2.38.40 - R.D. 262,24
Part. 182 - superficie Ha 2.36.80 - R.D. 260,48
Part. 183 - superficie Ha 1.59.40 - R.D. 175,34
Part. 184 - superficie Ha 1.52.20 - R.D. 167,42
Part. 185 - superficie Ha 1.36.00 - R.D. 149,60
Part. 186 - superficie Ha 1.58.40 - R.D. 174,24
Part. 187 - superficie Ha 1.55.20 - R.D. 170,72
Part. 188 - superficie Ha 2.41.60 - R.D. 265,76
Part. 189 - superficie Ha 3.29.60 - R.D. 362,56

Part. 190 - superficie Ha 0.29.10 - R.D. 32,01
Part. 191 - superficie Ha 2.91.20 - R.D. 320,32
Part. 192 - superficie Ha 4.23.90 - R.D. 466,29
Part. 193 - superficie Ha 3.95.20 - R.D. 434,72
Part. 194 - superficie Ha 2.06.40 - R.D. 227,04
Part. 195 - superficie Ha 1.52.20 - R.D. 167,42
Part. 196 - superficie Ha 2.84.80 - R.D. 313,28
Part. 197 - superficie Ha 1.44.00 - R.D. 158,40
Part. 198 - superficie Ha 1.21.60 - R.D. 133,76
Part. 199 - superficie Ha 0.95.20 - R.D. 104,72
Part. 200 - superficie Ha 0.02.00 - R.D. 2,20
Part. 255 - superficie Ha 0.00.40 - R.D. 0,44
Part. 201 - superficie Ha 2.21.10 - R.D. 243,21
Part. 159 - superficie Ha 0.10.10 - R.D. 11,11
Part. 160 - superficie Ha 0.35.60 - R.D. 39,16
Part. 202 - superficie Ha 0.01.70 - R.D. 1,87
Part. 203 - superficie Ha 0.02.40 - R.D. 2,64
Part. 115 - superficie Ha 1.82.00 - R.D. 200,20
Part. 19 - superficie Ha 0.00.60 - R.D. 0,66
Part. 3/dt - superficie Ha 0.04.40 - R.D. 4,84

7) Corpo 4° - foglio 8: la particella 17 risulta frazionata come segue:

Part. 17 - superficie Ha 0.72.00
Part. 48 - superficie Ha 0.06.40
Part. 49 - superficie Ha 0.25.70
Part. 50 - superficie Ha 0.30.40 (non espropriata)
Part. 51 - superficie Ha 0.11.50

8) Corpo 4° - foglio 8: la particella 18 risulta frazionata come segue:

Part. 23 - superficie Ha 0.45.90 - R.D. 165,24
Part. 253 - superficie Ha 0.04.00 - R.D. 14,40
Part. 254 - superficie Ha 0.04.10 - R.D. 14,76
Part. 18 - superficie Ha 0.14.30 (non espropriata)
Part. 250 - superficie Ha 0.07.80 - R.D. 28,08
Part. 251 - superficie Ha 0.01.10 - R.D. 3,96
Part. 252 - superficie Ha 0.01.60 - R.D. 5,76
Part. 18/h - superficie Ha 0.07.60 - R.D. 27,36

9) Corpo 4° - totale superficie Ha 165.27.70 e R.D. 17.998,57
10) Corpo 5° - foglio 55 - part. 17 - R.D. 651,84
11) Corpo 5° - totale R.D. 29.772,78
12) Corpo 8° - foglio 58 - part. 2 - R.D. 6.658,00
13) Corpo 8° - totale R.D. 34.713,69
Riepilogo generale:
14) Corpo 2° - superficie Ha 11.02.30
15) Corpo 4° - superficie Ha 165.27.70
16) in complesso superficie Ha 1096.85.72

Decorsi venti giorni dalla data della presente pubblicazione senza opposizione per la rettifica di eventuali errori materiali, verrà emanato, nei termini sopra precisati, il provvedimento definitivo da pubblicarsi, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

L'indennità di espropriazione, dovuta ai sensi della legge 15 marzo 1956, n. 156, per i terreni siti in agro del comune di Isola Capo Rizzuto (Catanzaro), per complessivi Ha 4763.44.13, espropriati in forza del decreto presidenziale 25 luglio 1950, n. 513 (*Gazzetta Ufficiale* n. 170 del 27 luglio 1950), nei confronti della ditta Barracco Alfonso fu Enrico e trasferiti all'Opera per la valorizzazione della Sila, è determinata in L. 289.667.825 (duecentottantanovemilioni seicentosessantasettemila ottocento venticinquelire), salvo definitivo provvedimento ai sensi dell'art. 5, comma terzo, della legge 15 marzo 1956, n. 156.

Detta indennità viene corrisposta al netto della complessiva somma di L. 250.280.000 già liquidate con decreti ministeriali numeri 3251/1155 del 31 agosto 1957 (*Gazzetta Ufficiale* n. 270 del 31 ottobre 1957), 4975/2879 del 10 novembre 1958 (*Gazzetta Ufficiale* n. 1 del 2 gennaio 1959) e 6027/3921 del 24 novembre 1961 (*Gazzetta Ufficiale* n. 17 del 20 gennaio 1962), per gli stessi terreni con stralcio di alcune particelle in contestazione.

Sulle differenze arrotondate (legge 11 febbraio 1952, n. 70) di L. 39.385.000 viene corrisposto il conguaglio degli interessi, di cui all'art. 6 della citata legge n. 156, con decorrenza dal 1° settembre 1950, ammontante a L. 64.360.000 fino al 30 aprile 1983.

I seguenti dati catastali, esposti nel sopracitato decreto presidenziale di espropriazione, vengono rettificati come appresso:

Errata

1) Premessa ed art. 1 - superficie Ha 4776.88.33
2) Art. 2 - Corpo 1° - superficie Ha 4525.26.33
3) Art. 2 - Corpo 2° - superficie Ha 251.62.00
4) Corpo 1° - foglio 1 - part. 6/a - superficie Ha 86.53.20 - R.D. L. 8653,20
5) Corpo 1° - foglio 1 - part. 9/a - superficie Ha 9.96.70 - R.D. L. 2193,54
6) Corpo 1° - foglio 2 - part. 4/a - superficie Ha 29.15.20 - R.D. L. 2915,74
7) Corpo 1° - foglio 2 - part. 5/a - superficie Ha 172.71.10 - R.D. L. 37996,42
8) Corpo 1° - foglio 2 - part. 7/a - superficie Ha 0.64.80 - R.D. L. 142,56
9) Corpo 1° - foglio 3 - part. 4/a - superficie Ha 234.16.70 - R.D. L. 12879,19
10) Corpo 1° - foglio 3 - part. 5 - superficie Ha 132.55.00 - R.D. L. 29161,00
11) Corpo 1° - foglio 10 - part. 4/a - superficie Ha 105.13.60 - R.D. L. 22529,92
12) Corpo 1° - foglio 20 - part. 10/a - superficie Ha 81.50.90 - R.D. L. 17931,98
13) Corpo 1° - totale superficie Ha 4525.26.33
14) Corpo 2° - foglio 41 - part. 10 - fabbr. acc. urb. Ha 0.03.60
15) Corpo 2° - totale superficie Ha 251.62.00
16) Riepilogo generale:
17) Corpo 1° - superficie Ha 4525.26.33
18) Corpo 2° - superficie Ha 251.62.00
19) In complesso superf. Ha 4776.88.33
20) Indennità L. 285.110.425,40

Corrige

1) Premessa ed art. 1 superficie Ha 4763.44.13
2) Art. 2 - Corpo 1° - superficie Ha 4511.85.73
3) Art. 2 - Corpo 2° - superficie Ha 251.58.40
4) Corpo 1° - foglio 1 - part. 6 superficie Ha 86.49.50 - R.D. L. 8649,50
5) Corpo 1° - foglio 1 - part. 9 - superficie Ha 9.76.90 - R.D. L. 2149,18
6) Corpo 1°:
foglio 2 - part. 4 - superficie Ha 26.72.00 - R.D. L. 2.672,00
foglio 2 - part. 28 - superficie Ha 2.34.00 - R.D. L. 234,00
foglio 2 - part. 35 - superficie Ha 0.02.00 - R.D. L. 2,00
7) Corpo 1°:
foglio 2 - part. 5 - superficie Ha 129.42.70 - R.D. L. 28.473,94
foglio 2 - part. 33 - superficie Ha 40.39.10 - R.D. L. 8.886,02
foglio 2 - part. 85 - superficie Ha 2.31.30 - R.D. L. 508,86
8) Corpo 1°:
foglio 2 - part. 34 - superficie Ha 0.43.60 - R.D. L. 95,92
foglio 2 - part. 36 - superficie Ha 0.14.60 - R.D. L. 32,12
9) Corpo 1°:
foglio 3 - part. 4 - superficie Ha 217.93.50 - R.D. L. 11.986,43
foglio 3 - part. 11 - superficie Ha 16.23.20 - R.D. L. 892,76
10) Corpo 1°:
foglio 3 - part. 5 - superficie Ha 9.53.60 - R.D. L. 2.097,92
foglio 3 - part. 12 - superficie Ha 123.01.40 - R.D. L. 27.063,08
11) Corpo 1°:
foglio 10 - part. 4 - superficie Ha 92.10.00 - R.D. L. 20.262,00
foglio 10 - part. 27 - superficie Ha 12.14.10 - R.D. L. 2.671,02
12) Corpo 1° - foglio 20 - part. 10 - superficie Ha 84.49.20 R.D. L. 18.588,24
13) Corpo 1° - totale superficie Ha 4511.85.73
14) Corpo 2° - non espropriata
15) Corpo 2° - totale superficie Ha 251.58.40
16) Riepilogo generale:
17) Corpo 1° - superficie Ha 4511.85.73
18) Corpo 2° - superficie Ha 251.58.40
19) In complesso superficie Ha 4763.44.13
20) Indennità L. 289.667.825

Decorsi venti giorni dalla data della presente pubblicazione senza opposizioni per la rettifica di eventuali errori materiali verrà emanato il provvedimento previsto dal comma terzo del citato art. 5, da pubblicarsi, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(3173)

Autorizzazione a certificare e commercializzare sementi di riso con requisiti ridotti

Con decreto ministeriale 11 maggio 1983, ad integrazione del decreto ministeriale 24 febbraio 1983, è stata autorizzata la certificazione e la commercializzazione di sementi di riso, con germinabilità non inferiore all'80%, delle seguenti varietà e per il quantitativo a fianco di ciascuna di esse indicato:

Arborio	q.li 800
Roma	» 500
Veneria	» 900
Vialone nano	» 700

(3239)

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Accantonamento di somme del Fondo sanitario nazionale, parte corrente, relative all'esercizio 1982. (Deliberazione 28 aprile 1983).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale;

Visto il decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito in legge 29 febbraio 1980, n. 33, recante norme per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale;

Visto il primo comma dell'art. 6 del citato decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito in legge 29 febbraio 1980, n. 33, il quale prevede che dal 1° gennaio 1980 le assegnazioni trimestrali di fondi alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano saranno effettuate con le modalità previste dal secondo comma dell'art. 51 della stessa legge n. 833/78;

Visto l'art. 51, secondo comma, della legge n. 833/78 che demanda a questo Comitato la ripartizione tra tutte le regioni, comprese quelle a statuto speciale, della somma stanziata per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale su proposta del Ministro della sanità, sentito il Consiglio sanitario nazionale;

Viste le proprie delibere in data 22 gennaio 1982, 24 marzo 1982, 29 luglio 1982 e 29 ottobre 1982 con le quali si è provveduto a ripartire in via provvisoria le quote del Fondo sanitario nazionale, parte corrente, relative all'esercizio 1982;

Vista la legge 28 aprile 1983, n. 133 che, in sede di approvazione del bilancio dello Stato per l'anno 1983, determina in 2.500 miliardi di lire in termini di competenza l'integrazione allo stanziamento di parte corrente del Fondo sanitario nazionale per il 1982;

Ritenuto che occorre accantonare l'importo di 400 miliardi di lire in termini di competenza e 300 miliardi di lire in termini di cassa in attesa che sia definito il disavanzo delle regioni e province autonome di Trento e Bolzano relativo all'esercizio 1982;

Visto il parere del Consiglio sanitario nazionale in data 16 marzo 1983;

Su proposta del Ministro della sanità;

Delibera:

Dall'ulteriore disponibilità del Fondo sanitario 1982 - parte corrente, è accantonata la somma di lire 400 miliardi in termini di competenza e 300 miliardi in termini di cassa in attesa che sia definito il disavanzo delle regioni e province autonome di Trento e Bolzano relativo all'esercizio 1982.

Il restante importo di L. 2.100.000.000.000 è ripartito tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano nella misura indicata nell'allegata tabella che fa parte integrante della presente deliberazione.

Roma, addì 28 aprile 1983

Il Ministro del bilancio e della programmazione economica Vice presidente del CIPE
BODRATO

INTEGRAZIONE DEL FONDO SANITARIO NAZIONALE PER IL 1982

Regione	Competenza e cassa (migliaia di lire)
Piemonte	152.082.000
Val d'Aosta	3.423.000
Lombardia	312.417.000
Provincia autonoma Bolzano	15.792.000
Provincia autonoma Trento	19.677.000
Veneto	170.751.000
Friuli-Venezia Giulia	53.592.000
Liguria	77.784.000
Emilia-Romagna	158.802.000
Toscana	142.821.000
Umbria	30.870.000
Marche	56.133.000
Lazio	212.898.000
Abruzzo	44.583.000
Molise	9.555.000
Campania	200.214.000
Puglia	138.873.000
Basilicata	18.732.000
Calabria	68.334.000
Sicilia	158.970.000
Sardegna	53.697.000
Totale	2.100.000.000

(3395)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Provvedimenti concernenti società esercenti attività fiduciaria e di revisione

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, con decreto 22 aprile 1983, ha revocato l'autorizzazione ad esercitare attività fiduciaria e di revisione alla società «S.A.I.P.I. - Fiduciaria S.p.a.», in Roma.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, con decreto 22 aprile 1983, ha revocato l'autorizzazione ad esercitare attività fiduciaria e di revisione alla società «La Romana fiduciaria S.p.a.», in Genova.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, con decreto 6 maggio 1983, ha autorizzato la società «Studio Simonazzi - Società fiduciaria e di revisione S.r.l.», in Parma, ad esercitare attività fiduciaria e di revisione.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, con decreto 6 maggio 1983, ha autorizzato la società «Istituto fiduciario italiano - Soc. fid. e rev. aziendale a r.l.», in Verona, ad esercitare attività fiduciaria e di revisione.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, con decreto 6 maggio 1983, ha autorizzato la «Società fiduciaria e di revisione Italia fiduciaria S.r.l.», in Ravenna, ad esercitare attività fiduciaria e di revisione.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, con decreto 6 maggio 1983, ha autorizzato la società «Fiduciaria professionisti veneti - F.P.V. Soc. fid. e di rev. S.r.l.», in Vicenza, ad esercitare attività fiduciaria e di revisione.

(3308)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 109

Corso dei cambi del 6 giugno 1983 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1521,200	1521,200	1521,15	1521,200	1521,25	1520,25	1521,300	1521,200	1521,200	1521,20
Marco germanico	592,900	592,900	593,20	592,900	592,75	593,13	592,950	592,900	592,900	592,90
Franco francese	197,210	197,210	197,30	197,210	197,12	197,20	197,270	197,210	197,210	197,20
Fiorino olandese	527,860	527,860	527,88	527,860	527,50	528,35	527,700	527,860	527,860	527,85
Franco belga	29,679	29,679	29,68	29,679	29,67	29,78	29,687	29,679	29,679	29,67
Lira sterlina	2409,350	2409,350	2413 —	2409,350	2410 —	2359 —	2409,500	2409,350	2409,350	2409,35
Lira irlandese	1872,500	1872,500	1875 —	1872,500	1874 —	1874,15	1874 —	1872,500	1872,500	—
Corona danese	165,790	165,790	165,80	165,790	165,65	165,80	165,810	165,790	165,790	165,79
E.C.U.	1353,940	1353,940	—	1353,940	1355,21	1352,20	1353,940	1353,940	1353,940	1353,94
Dollaro canadese	1232,500	1232,500	1223 —	1232,500	1232,05	1226,10	1232,500	1232,500	1232,500	1232,50
Yen giapponese	6,330	6,330	6,34	6,330	6,627	6,30	6,331	6,330	6,330	6,33
Franco svizzero	718,350	718,350	718,60	718,350	717,80	717,05	718,600	718,350	718,350	718,35
Scellino austriaco	84,172	84,172	84,21	84,172	84,15	84,168	84,165	84,172	84,172	84,17
Corona norvegese	210,390	210,390	210,75	210,390	210,35	209,50	210,400	210,390	210,390	210,39
Corona svedese	199,390	199,390	199,50	199,390	199,20	198,70	199,330	199,390	199,390	199,39
FIM	274,770	274,770	274,75	274,770	274,65	273,70	274,900	274,770	274,770	—
Escudo portoghese	14,880	14,880	14,95	14,880	14,70	14,79	15 —	14,880	14,880	14,88
Peseta spagnola	10,682	10,682	10,69	10,682	10,67	10,77	10,685	10,682	10,682	10,68

Media dei titoli del 6 giugno 1983

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935 .	45,800
Redimibile 5,50 % (Edilizia scolastica) 1968-83 .	98,050
» 5,50 % » » 1969-84 .	93,875
» 6 % » » 1970-85 .	93,450
» 6 % » » 1971-86 .	85 —
» 6 % » » 1972-87 .	80,025
» 9 % » » 1975-90 .	75,750
» 9 % » » 1976-91 .	74,225
» 10 % » » 1977-92 .	77,450
» 12 % (Beni Esteri 1980) .	76,275
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	72 —
Certificati di credito del Tesoro 1975-85 10 % .	89,475
» » » 1-4-1981/86 16 % .	96 —
» » » 1-6-1981/86 16 % .	96 —
» » » 1-8-1981/84 19 % .	100,400
» » » Ind. 1-10-1980/83 .	100,250
» » » » 1- 9-1981/83 .	100,100
» » » » 1-10-1981/83 .	100,100
» » » » 1-11-1981/83 .	100,275
» » » » 1-12-1981/83 .	100,550
» » » » 1- 3-1981/84 .	99,825
» » » » 1- 4-1981/84 .	99,800
» » » » 1- 6-1981/84 .	99,950
» » » » 1- 1-1982/84 .	100 —
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 3-1982/84 .	99,825
» » » » 1- 5-1982/84 .	99,800
» » » » 1- 6-1982/84 .	99,850
» » » » 1- 7-1982/84 .	99,900
» » » » 1- 8-1982/84 .	99,100
» » » » 1- 9-1982/84 .	99 —
» » » » 1-10-1982/84 .	98,900
» » » » 1-11-1982/84 .	99,100
» » » » 1- 1-1982/86 .	99,350
» » » » 1- 3-1982/86 .	99,250
» » » » 1- 5-1982/86 .	99,750
» » » » 1- 6-1982/86 .	99,600
» » » » 1- 7-1982/86 .	99 —
» » » » 1- 8-1982/86 .	99 —
» » » » 1- 9-1982/86 .	99 —
» » » » 1-10-1982/86 .	98,950
» » » » 1-11-1982/86 .	99,150
Buoni Tesoro Pol. 18 % 1- 7-1983 .	99,750
» » » 12 % 1-10-1983 .	97,675
» » » 12 % 1- 1-1984 .	96,175
» » » 12 % 1- 4-1984 .	95,650
» » » 18 % 1- 4-1984 .	100,225
» » » 12 % 1-10-1984 .	92,725
» » Nov. 12 % 1-10-1987 .	84,200
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22-2-1982/89 14 %	102,450

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 6 giugno 1983

Valuta	Cambio medio
Dollaro USA	1521,250
Marco germanico	592,925
Franco francese	197,240
Fiorino olandese	527,780
Franco belga	29,683
Lira sterlina	2409,425
Lira irlandese	1873,250
Corona danese	165,800
E.C.U.	1353,940
Dollaro canadese	1232,500
Yen giapponese	6,330
Franco svizzero	718,475
Scellino austriaco	84,168
Corona norvegese	210,395
Corona svedese	199,360
FIM	274,835
Escudo portoghese	14,940
Peseta spagnola	10,683

PROVVISORIA

BANCA

Situazione al

ATTIVO

Voce				
ORO				
I - In cassa ... L.			2.521.566.272.514	
II - In deposito all'estero ... »			24.956.047.284.100	27.477.613.556.614
CREDITI IN ORO (FECoM) ... L.				9.470.671.406.268
CASSA ... »				2.158.045.717.793
RISCONTI E ANTICIPAZIONI				
I - Risconto di portafoglio:				
- ordinario ... L.		230.434.732.482		
- ammassi ... »		1.680.703.113.600	1.911.137.846.082	
II - Anticipazioni:				
- in conto corrente ... L.		1.345.819.117.797		
- a scadenza fissa ... »		—		
- di cui al D.M. Tesoro 27-9-1974 ... »		425.280.632.175	1.771.099.749.972	
III - Prorogati pagamenti presso le Stanze di compensazione ... L.				3.682.237.596.054
EFFETTI ALL'INCASSO PRESSO CORRISPONDENTI ... L.				—
ATTIVITA' VERSO L'ESTERO IN VALUTA				
I - ECU ... L.			9.761.275.444.477	
II - Altre attività:				
- biglietti e divise ... L.		431.789.252		
- corrispondenti in conto corrente ... »		496.067.850.039		
- depositi vincolati ... »		2.767.193.409.424		
- diverse ... »		9.729.955.560	3.273.423.004.275	13.034.698.448.752
CREDITI IN DOLLARI (FECoM) ... L				1.605.605.503.408
UFFICIO ITALIANO CAMBI				
I - Conto corrente ordinario (saldo debitore) ... L.			10.137.584.519.362	
II - Conti speciali ... »			2.294.161.937.717	12.431.746.457.079
ANTICIPAZIONE STRAORDINARIA AL TESORO ... L.				8.000.000.000.000
CONTO CORRENTE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA (saldo debitore) ... »				27.278.554.678.961
CREDITI DIVERSI VERSO LO STATO ... »				576.325.033.079
TITOLI DI PROPRIETA'				
I - Titoli di Stato o garantiti dallo Stato:				
- in libera disponibilità ... L.		36 859.235.468.595		
- per investimento delle riserve statutarie ... »		355.247.144.686		
- per investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*) ... »		942.165.590.853	38.156.648.204.134	
II - Titoli di società ed enti:				
- per investimento delle riserve statutarie ... L.		10.916.884.602		
- per investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*) ... »		274 631.485.096	285.548.369.698	
III - Azioni e partecipazioni:				
- di società ed enti controllati:				
a) per investimento delle riserve statutarie ... L.	2.140.239.778			
b) per investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*) »	84.206.294.213	86.346.533.991		
- di società ed enti collegati:				
a) per investimento delle riserve statutarie ... L.	1.898.576.000			
b) per investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*) »	4.030.611.550	5.929.187.550		
- di altre società ed enti:				
a) per investimento delle riserve statutarie ... L.	40.415.066.532			
b) per investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*) »	73.171.220.824	113.586.287.356	205.862.008.897	38.648.058.582.729
FONDO DI DOTAZIONE U.I.C. ... L				500.000.000.000
IMMOBILI				
I - Ad uso degli uffici ... L.			1	
II - Ad investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*) ... »			39.710.122.717	39.710.122.718
ALTRI INVESTIMENTI DEGLI ACCANTONAMENTI A GARANZIA DEL T.Q.P. (*) ... L				20.160.000.000
MOBILI E IMPIANTI				
I - Mobili ... L.			30.497.985.463	
II - Impianti ... »			90.778.928.229	
III - Monete e collezioni ... »			307.195.088	121.584.108.780
PARTITE VARIE				
I - Biglietti banca in fabbricazione ... L.			—	
II - Procedure, studi e progettazioni dei Servizi tecnici:				
- completati ... L.		23.089.998.620		
- in allestimento ... »		10.108.239.273	33.198.237.893	
III - Debitori diversi ... L.			243.677.533.146	
IV - Altre ... »			1.070.942.729.162	1.347.818.500.201
RATEI ... L.				206.220.391.846
RISCONTI ... »				—
SPESE DELL'ESERCIZIO ... »				435.209.687.964
			L.	147.034.259.792.246
CONTI D'ORDINE				
I - Titoli ed altri valori:				
- a garanzia ... L.		5.126.114.191.182		
- altri ... »		285.868.248.749.855	290.994.362.941.037	
II - Depositari di titoli e valori:				
- interni ... L.		—		
- esteri ... »		690.712.784.321	690.712.784.321	
III - Credito aperto non utilizzato sui conti di anticipazione ... L.			1.655.710.460.240	
IV - Debitori per titoli da ricevere (n/s vendite a termine) ... »			633.000.000.000	
V - Titoli da ricevere (n/s acquisti a termine) ... »			600.000.000.000	
VI - Debitori per valute e lire da ricevere (n/s vendite a termine):				
- interni ... L.		—		
- esteri ... »		3.147.812.069.904	3.147.812.069.904	
VII - Valute e lire da ricevere (n/s acquisti a termine) ... L.			3.147.812.069.904	
VIII - Erario c/evidenza per ammortamenti fiscali ... »			318.556.392.572	301.187.966.717.978
			TOTALE... L.	448.222.226.510.224

(*) T.Q.P. — Trattamento quiescenza personale.

Il Governatore: CIAMPI

(3493)

D'ITALIA

31 marzo 1983 PROVVISORIA

PASSIVO

Voce				
CIRCOLAZIONE	L.			31.963.621.853.000
VAGLIA CAMBIARI	»			234.872.796.794
ALTRI DEBITI A VISTA				
I - Ordini di trasferimento	L.		—	
II - Altri	»		2.593.614.121	2.593.614.121
DEPOSITI IN CONTO CORRENTE LIBERI	L.			453.102.347.297
DEPOSITI IN CONTO CORRENTE VINCOLATI A TEMPO	»			1.000.000.000
DEPOSITI PER SERVIZI DI CASSA	»			31.884.311.607
CONTI SPECIALI DI CUI ALLA LEGGE 17-8-1974, n. 386	»			—
DEPOSITI COSTITUITI PER OBBLIGHI DI LEGGE				
I - Ai fini della riserva bancaria obbligatoria	L.		51.474.417.070.449	
II - A garanzia emissione assegni circolari e assegni bancari a copertura garantita	»		181.958.958	
III - Conti vincolati investimenti all'estero	»		44.368.908.418	
IV - Società costituende	»		63.494.495.982	
V - Per debordo del massimale sugli impieghi	»		1.574.252.190.697	
VI - Altri	»		39.421.666.067	53.196.136.290.571
DEPOSITI IN VALUTA ESTERA PER CONTO U.I.C.	L.			377.895.504.114
CONTI DELL'ESTERO IN LIRE PER CONTO U.I.C.	»			1.916.266.433.603
PASSIVITA' VERSO L'ESTERO				
I - Depositi in valuta estera	L.		3.033.777.722	
II - Conti dell'estero in lire	»		140.765.256.131	143.799.033.853
DEBITI IN ECU (FECoM)	L.			11.076.276.909.676
UFFICIO ITALIANO CAMBI				
- Conto corrente ordinario (saldo creditore)	»			—
CONTO CORRENTE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA (saldo creditore)	»			—
DEBITI DIVERSI VERSO LO STATO	»			434.714.416.410
ACCANTONAMENTI DIVERSI				
I - Fondo di riserva per adeguamento valutazione oro (ex D.L. 30-12-1976, n. 867)	L.		33.186.838.998.814	
II - Fondo copertura perdite di cambio derivanti dalla gestione valutaria italiana (ex D.L. 30-12-1976, n. 867)	»		1.200.795.276.401	
III - Fondo svalutazione portafoglio	»		234.919.178.078	
IV - Fondo oscillazione cambi	»		1.210.000.000.000	
V - Fondo oscillazione titoli	»		1.347.481.643.707	
VI - Fondo copertura perdite eventuali	»		2.070.185.000.000	
VII - Fondi assicurazione danni	»		324.691.685.925	
VIII - Fondo ricostruzione immobili	»		180.148.236.982	
IX - Fondo rinnovamento impianti	»		46.250.000.000	
X - Fondi imposte	»		69.470.249.241	
XI - Accantonamenti a garanzia del trattamento integrativo di quiescenza del personale	»		1.463.600.000.000	
XII - Fondo per sussidi ai pensionati e superstiti di pensionati	»		355.631.271	
XIII - Acc.ti per l'indennità di fine rapporto spettante al personale a contratto ai sensi della L. 29-5-1982, n. 297	»		—	41.334.735.900.419
FONDO AMMORTAMENTO MOBILI	L.			28.462.307.885
FONDO AMMORTAMENTO IMPIANTI	»			72.231.617.142
FONDO AMMORTAMENTO PROCEDURE, STUDI E PROGETTAZIONI DEI SERVIZI TECNICI	»			8.667.942.539
PARTITE VARIE				
I - Creditori diversi	L.		99.407.093.911	
II - Altre	»		4.438.711.024.826	4.538.118.118.737
RATEI	L.			76.311.620.102
RISCONTI	»			—
CAPITALE SOCIALE	»			300.000.000
FONDO DI RISERVA ORDINARIO	»			228.106.811.338
FONDO DI RISERVA STRAORDINARIO	»			241.833.269.977
SALDO PROVVISORIO RENDITE E SPESE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE	»			184.119.168.948
RENDITE DELL'ESERCIZIO	»			489.209.524.113
	L.			147.034.259.792.246
CONTI D'ORDINE				
I - Depositanti di titoli e altri valori	L.		290.994.362.941.037	
II - Titoli e valori presso terzi	»		690.712.784.321	
III - Titolari dei conti di anticipazione per il margine non utilizzato sul credito aperto	»		1.655.710.460.240	
IV - Titoli da consegnare (n/s vendite a termine)	»		633.000.000.000	
V - Creditori per titoli da consegnare (n/s acquisti a termine)	»		600.000.000.000	
VI - Valute e lire da consegnare (n/s vendite a termine)	»		3.147.812.069.904	
VII - Creditori per valute e lire da consegnare (n/s acquisti a termine):				
- interni	L.	—		
- esteri	»	3.147.812.069.904	3.147.812.069.904	
VIII - Ammortamenti fiscali c/evidenza	L.		318.556.392.572	301.187.966.717.978
TOTALE...	L.			448.222.226.510.224

Il ragioniere generale: SALONICO

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Concorso, per esami, a duecentosettantacinque posti di coadiutore dattilografo giudiziario nel ruolo del personale di dattilografia.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del citato testo unico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto-legge 14 aprile 1978, n. 111, con il quale sono disposti provvedimenti urgenti per l'Amministrazione della giustizia, convertito, con modificazioni, in legge 10 giugno 1978, n. 271;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312, concernente il nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato;

Vista la legge 8 agosto 1980, n. 426, con la quale vengono, tra l'altro, stabilite norme particolari in materia di concorsi per l'assunzione nei ruoli del personale dell'Amministrazione di grazia e giustizia;

Visto l'articolo unico della legge 6 agosto 1981, n. 432, che converte, con modificazioni, il decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283;

Atteso che nel ruolo organico del personale di dattilografia del Ministero di grazia e giustizia, detratti i posti da considerare indisponibili ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 e quelli da conferire in esecuzione della legge 29 febbraio 1980, n. 33, risultano, allo stato, vacanti duecentosettantacinque posti di coadiutore dattilografo giudiziario, che si ritiene conferire mediante pubblico concorso;

Visto il decreto ministeriale 3 maggio 1973, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 150 del 13 giugno 1973, con il quale sono stati stabiliti i programmi di esame dei concorsi per la nomina a coadiutore dattilografo giudiziario;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per esami, a duecentosettantacinque posti di coadiutore dattilografo giudiziario in prova nel ruolo del personale di dattilografia del Ministero di grazia e giustizia.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

1) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

2) godimento dei diritti politici;

3) buona condotta;

4) idoneità fisica all'impiego;

5) diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado;

6) età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 35, salvo i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti.

Si prescinde dal limite di età nei confronti degli impiegati civili di ruolo e degli operai di ruolo dello Stato, degli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza e degli agenti di custodia, nonché dei vice brigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi predetti, e nei riguardi dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica cessati dal servizio a domanda o di autorità, in applicazione dei decreti legislativi 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, che non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

7) aver ottemperato agli obblighi di leva o del reclutamento militare.

Art. 3.

La domanda di ammissione al concorso, diretta al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale dell'organizzazione giudiziaria e degli affari generali, e redatta su carta da bollo, dovrà essere presentata o fatta pervenire alla predetta Direzione generale entro il termine perentorio di giorni trenta decorrenti da quello successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Si considerano prodotte in tempo utile anche le domande spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di cui al precedente comma. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda, di cui si allega uno schema esemplificativo, i candidati debbono dichiarare:

a) il cognome e il nome;

b) la data ed il luogo di nascita;

c) il domicilio o la residenza, nonchè l'indirizzo (con la indicazione del numero di codice di avviamento postale) presso il quale dovrà essere inviata ogni comunicazione relativa al concorso;

d) il possesso della cittadinanza italiana;

e) il comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

f) le eventuali condanne penali riportate (anche se per esse sia intervenuta amnistia, indulto o sia stata concessa la riabilitazione);

g) il titolo di studio posseduto con l'esatta indicazione dell'anno scolastico e dell'istituto, statale o legalmente riconosciuto, in cui lo stesso è stato conseguito;

h) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

i) gli eventuali servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego;

l) per coloro che abbiano superato il trentacinquesimo anno di età, i titoli che danno diritto ad elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità nel caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di recapito indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici, né per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.

La firma, da apporre in calce alla domanda, deve essere autenticata, a pena di irrecivibilità della domanda stessa, da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio.

Non si terrà conto delle domande che verranno presentate o spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento dopo il termine stabilito dal precedente comma primo, né si terrà conto delle domande nelle quali, alla data di scadenza del termine sopra indicato, risulti omessa od incompleta la dichiarazione del possesso dei requisiti prescritti o l'autenticazione della firma.

Art. 4.

I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Non possono partecipare al concorso coloro che siano stati esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione ovvero che siano stati dichiarati decaduti da altro

impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

L'amministrazione provvederà di ufficio ad accertare il requisito della buona condotta, nonché le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

Art. 5.

L'esame del concorso consisterà in una prova pratica di dattilografia ed un colloquio.

La prova pratica di dattilografia consisterà in un saggio di copiatura, su carta uso bollo, con velocità libera.

Per l'espletamento del saggio sarà utilizzato un brano prescelto di volta in volta dalla commissione, che lo stralcerà dal testo di una sentenza, pubblicato in una rivista giuridica; una copia dattiloscritta del brano prescelto sarà distribuita a ciascuno dei candidati immediatamente prima dell'inizio del saggio.

La durata della prova è di quindici minuti.

I candidati che termineranno la copiatura del brano in un tempo inferiore potranno, al fine di dare prova della velocità di cui sono capaci, proseguire nella copiatura, riprendendo daccapo il testo, fino alla scadenza del tempo loro assegnato.

Nel saggio non sarà permesso il cambiamento del foglio, nc l'uso della gomma; le eventuali correzioni saranno eseguite con i mezzi forniti dalla macchina.

Nella valutazione del saggio, la commissione terrà conto della velocità e della precisione dimostrate dal candidato.

Il colloquio verterà su:

1) nozioni generali sull'ordinamento costituzionale ed amministrativo dello Stato;

2) nozioni di servizio di archivio;

3) diritti, doveri e responsabilità dell'impiegato dello Stato.

Art. 6.

La prova pratica di dattilografia ed il colloquio avranno luogo in Roma nei giorni che, per ciascuna di dette prove, saranno indicati dalla commissione esaminatrice.

L'avviso per la presentazione alla prova pratica sarà dato a ciascuno dei candidati ammessi al concorso, almeno venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerla.

Al colloquio saranno ammessi i candidati che abbiano riportato almeno 6/10 nella prova pratica.

Ai candidati che abbiano conseguito l'ammissione al colloquio sara data relativa comunicazione, con l'indicazione del voto ottenuto nella prova pratica. L'avviso per la presentazione al colloquio sarà data ai candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerlo.

Il colloquio non si intenderà superato se il candidato non avra riportato la votazione di almeno 6/10.

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame i candidati dovranno presentarsi muniti di idoneo documento di identificazione.

Art. 7.

La votazione complessiva risulterà dalla somma del voto riportato nella prova pratica e del voto ottenuto nel colloquio.

Art. 8.

I candidati che abbiano superato le prove di esame e che intendano far valere i titoli di preferenza o di precedenza o che debbano dimostrare di aver titolo per usufruire dell'elevazione del limite massimo di età, dovranno far pervenire al Ministero di grazia e giustizia, entro il termine perentorio di venti giorni, decorrenti da quello successivo alla data di comunicazione dell'apposito invito, i documenti attestanti il possesso dei titoli stessi.

Art. 9.

La graduatoria di merito sarà formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva da ciascun candidato riportata con l'osservanza, a parità di punti, delle preferenze di cui all'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, concernente lo statuto degli impiegati civili dello Stato e successive estensioni.

La graduatoria stessa sarà approvata con decreto del Ministero di grazia e giustizia, con il quale saranno anche dichiarati, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego, i vincitori del concorso.

La graduatoria dei vincitori e dei candidati dichiarati idonei sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia e di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data della pubblicazione dell'avviso decorre il termine per le impugnative.

Art. 10.

I concorrenti dichiarati vincitori saranno invitati a far pervenire al Ministero di grazia e giustizia entro il termine di giorni venti, decorrenti da quello successivo alla data di comunicazione dell'apposito invito, a pena di decadenza i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita, rilasciato su carta da bollo dal competente ufficiale dello stato civile;

2) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato su carta da bollo dall'ufficiale dello stato civile del comune di origine o dal sindaco del comune di residenza;

3) certificato di godimento dei diritti politici, rilasciato su carta da bollo dal sindaco del comune presso le cui liste elettorali è iscritto il candidato;

4) certificato medico, rilasciato su carta da bollo da un medico militare in servizio permanente effettivo o da un medico della unità sanitaria locale, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo all'impiego. Se il candidato è affetto da imperfezioni fisiche, esse devono essere esattamente specificate nel certificato. Nel certificato devono essere precisati gli estremi dell'attestato comprovante gli eseguiti accertamenti sierologici del sangue prescritti dalla legge 25 luglio 1956, n. 837 ed effettuati presso un istituto o laboratorio autorizzato.

Per gli aspiranti invalidi di guerra ed assimilati, per gli invalidi di servizio o invalidi civili del lavoro il certificato medico deve essere rilasciato da un medico dell'unità sanitaria locale e contenere, ai sensi rispettivamente delle leggi 3 giugno 1950, n. 375, 24 febbraio 1953, n. 142, 5 ottobre 1962, n. 1539 e 14 ottobre 1966, n. 851, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità nonché delle condizioni attualmente risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione se l'aspirante possa riuscire di pregiudizio alla salute e sicurezza dei compagni di lavoro e l'apprezzamento se le sue condizioni fisiche lo rendano idoneo al disimpegno delle mansioni dell'impiego per il quale concorre.

L'amministrazione si riserva in ogni caso la facoltà di sottoporre i vincitori del concorso a visita di controllo; colui che non sia riconosciuto idoneo e non si presenti o rifiuti di sottoporsi alla visita è escluso dal concorso;

5) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato su carta da bollo dal segretario della procura della Repubblica competente;

6) diploma originale del titolo di studio o copia autenticata di esso, rilasciata su carta da bollo ai sensi dell'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15;

7) documento da cui risulti l'adempimento degli obblighi del servizio militare, ovvero degli obblighi relativi alla leva, ai sensi e per gli effetti della legge 14 febbraio 1964, n. 237, concernente la leva ed il reclutamento obbligatorio nell'Esercito, nella Marina e nell'Aeronautica.

I candidati che già appartengono al personale statale di ruolo dovranno produrre:

a) copia integrale dello stato di servizio rilasciato su carta bollata di data non anteriore a quella di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, qualora tale documento non sia stato già prodotto quale titolo preferenziale e risulti rilasciato nel periodo anzidetto;

b) certificato medico di cui al precedente n. 4);

c) titolo di studio di cui al precedente n. 6).

Art. 11.

I documenti che perverranno al Ministero di grazia e giustizia oltre i termini stabiliti dai precedenti articoli 8 e 10 non saranno presi in considerazione.

Possono prodursi in esenzione di tassa da bollo, a condizione che nei relativi atti si faccia menzione della povertà dell'aspirante mediante citazione degli estremi dell'attestato rilasciato dalle autorità di pubblica sicurezza del luogo di residenza del candidato, ovvero, dal sindaco, qualora nel comune non esiste ufficio di pubblica sicurezza, i seguenti documenti:

estratto dell'atto di nascita;
certificato di cittadinanza italiana;

certificato di godimento dei diritti politici;
certificato medico;
certificato del casellario giudiziale.

I seguenti documenti debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande previsto dal precedente art. 3:

certificato di cittadinanza italiana;
certificato di godimento dei diritti politici;
certificato medico;
certificato del casellario giudiziale.

I certificati di cittadinanza italiana e di godimento dei diritti politici se rilasciati in data posteriore a quella di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione, dovranno attestare altresì il possesso della cittadinanza italiana e il godimento dei diritti politici alla data di scadenza suddetta.

Non sono ammessi riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da questo o da altri Ministeri ed enti.

Tuttavia i profughi dei territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e di fatto da comprovare. In tale caso essi dovranno indicare per tali documenti l'autorità che li ha rilasciati o gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi anzidetti hanno, altresì, la facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti da presente decreto, sempreché idonei a documentare le posizioni da attestare.

Art. 12.

Eventuali irregolarità sanabili della documentazione per la nomina, accertate dal competente ufficio del Ministero di grazia e giustizia, possono essere sanate a cura dell'interessato entro trenta giorni dalla data di ricezione di apposito avviso.

I vincitori che non siano in grado di presentare, nei termini stabiliti, i documenti prescritti perché non rilasciati in tempo utile dalle competenti autorità nonostante ne sia stata fatta richiesta entro cinque giorni dalla data di ricevimento della lettera di invito di cui al primo comma del precedente art. 10, possono far pervenire, in sostituzione del documento non rilasciato, la ricevuta della richiesta dalla quale risulti la data della stessa.

In tal caso il documento deve essere trasmesso al Ministero di grazia e giustizia, a pena di decadenza, entro tre mesi dalla data di ricevimento della lettera di invito.

La omessa regolarizzazione della documentazione nei termini previsti dai precedenti commi comporta l'esclusione dalla nomina.

Art. 13.

I vincitori del concorso che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti, saranno nominati — quali coadiutori dattilografi giudiziari in prova — nella quarta qualifica funzionale del personale di dattilografia degli uffici giudiziari, con il corrispondente livello retributivo e lo stipendio annuo lordo iniziale di L. 3.320.000 previsto dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 1981, n. 310, oltre gli emolumenti accessori in conformità delle vigenti disposizioni di legge.

Roma, addì 8 novembre 1982

p. *Il Ministro*: GARGANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *dicembre* 1982
Registro n. 58 *Giustizia, foglio n.* 177

Schema di domanda
(da redigersi, possibilmente dattilografata
in carta da bollo)

Al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale dell'organizzazione giudiziaria e degli affari generali - ROMA

Il sottoscritto . . . residente oppure domiciliato a . . . (provincia di . . .) in via . . . (c.a.p. . . .) chiede di essere ammesso al concorso, per esami, a duecentosettantacinque posti di coadiutore dattilografo giudiziario in prova nel ruolo del personale di dattilografia degli uffici giudiziari, indetto con decreto ministeriale 8 novembre 1982.

Dichiara, sotto la propria responsabilità che:

a) è nato a . . . . . il giorno . . . . . (1) e che avendo superato i 35 anni di età, ha diritto all'elevazione di tale limite di età, essendo in possesso del seguente titolo: . . . .;

b) è cittadino italiano;

c) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . . oppure (2) . . . .;

d) ha riportato (3) . . . .;

e) è in possesso del seguente titolo di studio: . . . . . . conseguito nell'anno scolastico . . . . . . presso . . . .;

f) la sua posizione, in ordine agli obblighi militari, è la seguente (4) . . . .;

g) ha prestato servizio presso le seguenti pubbliche amministrazioni: (5) . . . .

Data, ...

Firma (6) . . . .

---

(1) Indicare il titolo o i titoli che danno diritto all'elevazione del limite di età prescritto in anni 35.

(2) In caso di non iscrizione nelle liste elettorali o di cancellazione dalle medesime, indicarne i motivi.

(3) Indicare le eventuali condanne riportate (anche se per esse sia intervenuta amnistia, indulto o sia stata concessa la riabilitazione) con gli estremi del relativo provvedimento, ovvero dichiarare la inesistenza di qualsiasi precedente o pendenza penale.

(4) Nel caso che i candidati siano stati giudicati permanentemente o temporaneamente inabili al servizio militare dovranno indicare l'infermità o l'imperfezione che ha dato luogo a tale giudizio nei loro confronti.

(5) Indicare la qualità del servizio prestato e le cause eventuali di risoluzione di precedenti rapporti di impiego.

(6) Alla firma per esteso del candidato deve seguire l'autentica da parte del notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco, ovvero il visto del capo dell'ufficio dell'amministrazione statale presso il quale il candidato presta servizio con la indicazione, altresì, della qualifica rivestita dal candidato stesso.

(3201)

MINISTERO DELLA DIFESA

Bando di arruolamento volontario nel Corpo equipaggi militari marittimi per l'anno 1984, di duemiladuecento volontari con ferma sessennale.

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178, sull'ordinamento della Marina militare, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 18 giugno 1931, n. 914: « Testo unico delle disposizioni legislative riguardanti l'ordinamento del Corpo reale equipaggi militari marittimi e lo stato giuridico dei sottufficiali della regia marina », e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 1° luglio 1938, n. 1368: « Modifiche all'ordinamento del C.E.M.M. ed allo stato giuridico dei sottufficiali della reale Marina »;

Vista la legge 31 luglio 1954, n. 599: « Stato dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica »;

Vista la legge 25 febbraio 1956, n. 121: « Facilitazioni per l'arruolamento nel Corpo equipaggi militari marittimi ai giovani provenienti dalle scuole dell'Ente nazionale per l'educazione marinara e dalla scuola di avviamento dell'istituto Scilla »;

Vista la legge 27 novembre 1956, n. 1368: « Modifiche al testo unico sull'ordinamento del Corpo equipaggi militari marittimi approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 914 »;

Vista la legge 30 luglio 1959, n. 699: « Durata e decorrenza della ferma per i giovani arruolati nel Corpo equipaggi militari marittimi con le facilitazioni previste dal decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 572 e della legge 25 febbraio 1956, n. 121 »;

Vista la legge 9 febbraio 1963, n. 66: «Ammissione della donna ai pubblici uffici ed alle professioni»;

Vista la legge 10 giugno 1964, n. 447: «Norme per i volontari dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e nuovi organici dei sottufficiali in servizio permanente delle stesse forze armate», e successive modificazioni;

Vista la legge 26 maggio 1969, n. 310: «Agevolazioni per lo arruolamento nel C.E.M.M. dei giovani licenziati presso gli istituti professionali per le attività marinare e per l'industria e l'artigianato»;

Vista la legge 11 luglio 1978, n. 382: «Norme di principio sulla disciplina militare»;

Decreta:

Capitolo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

E' indetto per l'anno 1984 un arruolamento di duemiladuecento volontari nel Corpo equipaggi militari marittimi con ferma di anni sei per l'ammissione alle scuole sottufficiali, in una delle seguenti categorie e specialità:

Categoria	Specialità
Elettrotecnici	Tecnici elettronici Elettricisti Elettromeccanici
Specialisti delle telecomunicazioni e scoperta	Radiotelegrafisti Segnalatori Ecogoniometristi Radaristi
Tecnici di macchine	Meccanici Motoristi navali
Tecnici di armi	Meccanici di artiglieria Artificieri Meccanici di siluri Meccanici di armi subacquee
Specialisti del servizio amministrativo e logistico	Furieri segretari Furieri contabili Furieri sussistenza Operatori elaborazione automatica dati Infermieri Musicanti
Nocchieri	—
Palombari	—
Incursori	—
Nocchieri di porto	—

Le categorie e specialità verranno assegnate da apposita commissione in base ai risultati degli esami psico-fisici, tenendo anche presenti i desiderata espressi nella domanda dai singoli candidati.

Per gli arruolati ai sensi del presente bando saranno svolti due distinti corsi che avranno inizio rispettivamente il 15 aprile ed il 15 settembre 1984.

Gli arruolati seguiranno il corso presso la scuola sottufficiali di Taranto ad eccezione degli assegnati alle categorie nocchieri, nocchieri di porto e tecnici di macchine, i quali saranno avviati alla scuola di La Maddalena (Sassari).

Il Ministero si riserva la facoltà di escludere alcune categorie-specialità dall'arruolamento per uno dei due corsi.

Art. 2.

Possono partecipare all'arruolamento i cittadini italiani di sesso maschile in possesso dei seguenti requisiti:

a) siano nati negli anni 1964, 1965, 1966, 1967 e 1968 (limitatamente ai nati prima del 31 agosto).

I giovani nati in data posteriore al 31 marzo 1968 potranno partecipare soltanto al corso che avrà inizio il 15 settembre 1984;

b) siano in possesso della licenza di scuola media inferiore o titolo equipollente o superiore (per gli aspiranti alla specialità infermieri è richiesto il titolo di studio di ammissione al terzo anno di scuola statale secondaria di secondo grado).

L'ammissione di coloro che abbiano conseguito il titolo di studio all'estero resta subordinata al riconoscimento, da parte del Ministero della pubblica istruzione, della equipollenza del titolo stesso ad uno dei titoli sopraelencati ed alla comprovata capacità di saper parlare, leggere e scrivere correttamente la lingua italiana;

c) abbiano idoneità fisica alla prestazione del servizio militare marittimo;

d) siano di buona condotta;

e) siano celibi o vedovi e comunque senza prole;

f) non siano stati prosciolti da precedente arruolamento volontario in Marina od in altra Forza armata per motivi disciplinari o di studio.

Il Ministro della difesa può, con provvedimento motivato, escludere in ogni momento dall'arruolamento qualsiasi candidato che non venisse ritenuto in possesso dei requisiti prescritti per essere ammesso alle scuole sottufficiali.

Art. 3.

La domanda di partecipazione all'arruolamento dovrà:

a) essere redatta su carta bollata da L. 3.000 secondo lo schema in allegato *A;*

b) essere indirizzata al Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare della Marina - Divisione 1ª - Sezione 2ª - 00100 Roma;

c) essere sottoscritta dall'aspirante;

d) riportare l'indicazione precisa del domicilio;

e) riportare in calce, qualora il candidato non abbia superato il diciottesimo anno di età, l'assenso di entrambi i genitori o di chi esercita la potestà, autenticato da un pubblico ufficiale del comune o dalla capitaneria di porto o da un comando dei carabinieri o da un notaio o da un cancelliere, da cui risulti che, in caso di arruolamento, si acconsente a far contrarre all'interessato la ferma di anni sei.

Nel caso che l'atto di assenso sia firmato da uno solo dei genitori dovranno essere documentati i motivi per cui manca l'assenso dell'altro genitore;

f) riportare in allegato il certificato di studio previsto dall'art. 2, comma *b*), con l'indicazione della valutazione conseguita;

g) riportare l'indicazione di tre categorie-specialità preferite.

I giovani residenti all'estero, all'atto della presentazione della domanda, dovranno allegare ad essa una dichiarazione dell'autorità diplomatica o consolare italiana del luogo, attestante l'eventuale ultima residenza dei genitori in Italia ed una dichiarazione di equipollenza del titolo di studio, se conseguito all'estero.

Le domande non redatte in maniera conforme allo schema allegato oppure mancanti del necessario titolo di studio (minimo licenza di scuola media inferiore) non verranno prese in considerazione e nessuna comunicazione sarà data agli interessati.

Art. 4.

Le domande dovranno pervenire alla Direzione generale per il personale militare della Marina entro e non oltre il 30 novembre 1983 per la partecipazione al corso che avrà inizio il 15 aprile 1984 ed entro e non oltre il 15 maggio 1984, per la partecipazione al corso che avrà inizio il 15 settembre 1984.

Per i residenti all'estero le domande dovranno pervenire rispettivamente entro e non oltre il 15 novembre 1983 ed il 1° aprile 1984.

Le domande che perverranno dopo le date sopraindicate saranno tenute presenti per i corsi successivi, sempre che gli aspiranti siano in possesso dei requisiti previsti dai relativi bandi di arruolamento.

Capitolo II

SVOLGIMENTO DELL'ARRUOLAMENTO

Art. 5.

I giovani aspiranti all'arruolamento riceveranno l'invito a presentarsi, ad iniziare presumibilmente rispettivamente dal 15 gennaio e dal 15 giugno 1984, presso l'infermeria della Marina militare di Napoli o Venezia, muniti di documento di identità, per essere sottoposti, da parte di apposite commissioni, all'accertamento della idoneità fisica al servizio militare marittimo in qualità di volontari.

Il giudizio delle commissioni è inappellabile.

Al termine dell'accertamento dell'idoneità fisica gli aspiranti saranno rinviati al proprio domicilio.

I residenti all'estero saranno sottoposti all'accertamento dell'idoneità fisica nella sede di Taranto, in occasione della convocazione di cui al successivo art. 7.

Art. 6.

L'ente sanitario che ha sottoposto l'aspirante a visita medica curerà il rimborso all'interessato del biglietto di viaggio in ferrovia a tariffa militare per il percorso di andata e ritorno dal proprio domicilio alla sede di convocazione.

Per ottenere il rimborso gli interessati dovranno: acquistare il biglietto di viaggio alla stazione di partenza avvalendosi dello scontrino mod. B/1 allegato alla lettera di convocazione, attenersi scrupolosamente alle norme indicate nella lettera di convocazione stessa ed esibire il biglietto all'ente presso il quale saranno stati convocati.

Il rimborso delle spese di viaggio per il rientro al domicilio non compete ai rinunciatari.

Durante la permanenza presso la sede di selezione fisica gli aspiranti fruiranno gratuitamente di vitto e alloggio.

I domiciliati nel comune sede di esame potranno, a richiesta, essere lasciati liberi per vitto e pernottamento presso il loro domicilio.

Gli aspiranti non presentatisi il giorno stabilito si intenderanno rinunciatari.

Il Ministero della difesa si riserva la facoltà di autorizzare, in via eccezionale, la presentazione in ritardo di coloro che, per comprovati motivi, si siano trovati nella impossibilità di presentarsi il giorno stabilito, sempre che le commissioni non abbiano terminato il lavoro.

Art. 7.

I giovani giudicati fisicamente idonei saranno ulteriormente convocati nella sede di Taranto prevedibilmente ad iniziare rispettivamente dalla metà di marzo e metà di agosto 1984, per essere sottoposti, da parte di apposite commissioni, ad esame psico-attitudinale e visita medica di controllo per l'assegnazione delle categorie-specialità e per essere incorporati nella Marina militare se dichiarati definitivamente idonei.

I giudizi delle commissioni, medica e psico-attitudinale, sono inappellabili.

Gli aspiranti residenti all'estero saranno convocati direttamente nella sede di Taranto per essere sottoposti in unica soluzione a visita medica ed esame psico-attitudinale, ed incorporati qualora idonei.

Art. 8.

Il comando scuola sottufficiali di Taranto, che ha sottoposto l'aspirante a prova psico-attitudinale, curerà il rimborso all'interessato del biglietto di viaggio in ferrovia a tariffa militare per il percorso dal domicilio alla sede di convocazione.

I non idonei saranno rinviati al domicilio con spese di viaggio a carico dell'Amministrazione militare marittima.

Per ottenere il rimborso gli interessati dovranno attenersi alle norme già indicate nell'art. 6, secondo capoverso.

Il rimborso delle spese di viaggio per il rientro al domicilio non compete ai rinunciatari.

Gli aspiranti residenti all'estero dovranno sostenere a loro spese il viaggio di andata, ed eventuale ritorno, dalla residenza al confine con il territorio italiano, restando a carico dell'amministrazione il solo viaggio in territorio nazionale.

Il Ministero della difesa si riserva la facoltà di autorizzare, in via eccezionale, la presentazione in ritardo di coloro che, per comprovati motivi, si siano trovati nell'impossibilità di presentarsi il giorno stabilito, sempreché le commissioni non abbiano terminato il lavoro.

In base all'esito della visita medica, delle prove psico-attitudinali e alla valutazione complessiva degli studi compiuti, un'apposita commissione ministeriale formerà una graduatoria, tenendo conto delle preferenze indicate dai concorrenti.

Art. 9.

I giovani rientrati in graduatoria, nel limite dei posti disponibili, saranno incorporati e contrarranno, entro quattro mesi, arruolamento volontario nel C.E.M.M. sottoscrivendo apposito «atto di arruolamento» con il quale assumeranno la qualità di militare del C.E.M.M. e saranno assoggettati alle relative disposizioni di legge.

Con l'atto di arruolamento i giovani dovranno vincolarsi alla ferma volontaria di anni sei.

Per i giovani arruolati, i comandi delle scuole sottufficiali richiederanno d'ufficio i seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita;

b) certificato di cittadinanza italiana;

c) certificato di esito di leva o certificato di iscrizione nelle liste di leva, per i giovani che, in ragione della età, sono iscritti nelle liste di leva;

d) certificato di stato libero o da cui risulti lo stato di vedovo senza prole;

e) certificato generale del casellario giudiziale.

In caso di discordanza fra i dati relativi ai requisiti essenziali dichiarati e sottoscritti dagli aspiranti e quelli risultati dai certificati richiesti d'ufficio, il Ministero della difesa potrà disporre il proscioglimento d'autorità dalla ferma, qualunque sia l'epoca in cui la discordanza venga riscontrata.

Capitolo III

AGEVOLAZIONI - TRATTAMENTO ECONOMICO - CARRIERA E VANTAGGI

Art. 10.

In virtù della legge 26 maggio 1969, n. 310, i giovani licenziati dagli istituti professionali di Stato o legalmente riconosciuti saranno ammessi alle seguenti ferme, in luogo di quella di anni sei di cui al precedente art. 1:

a) licenziati dalle sezioni «padroni marittimi»: ferma di anni quattro;

b) licenziati dalle sezioni «meccanici e motoristi navali», «elettricisti di bordo», «radiotelegrafisti di bordo»: ferma di anni tre.

I limiti di età di cui al precedente art. 2, comma *a*), sono prorogati di anni due per gli aspiranti alla ferma di anni quattro e di anni tre per gli aspiranti alla ferma di anni tre.

Superata la visita medica e le prove psico-attitudinali ai candidati sarà assegnata la categoria-specialità risultante dal seguente specchio:

Titolo di studio	Categoria	Specialità
Padroni marittimi per il traffico e per la pesca	Nocchieri e nocchieri di porto	—
Radiotelegrafisti di bordo	Specialisti delle telecomunicazioni e scoperta	Radiotelegrafisti
Meccanici e motoristi navali	Tecnici di macchine	Meccanici Motoristi navali
Elettricisti di bordo	Elettrotecnici	Elettricisti

I concorrenti seguiranno quindi un tirocinio di durata non superiore a sei mesi al termine del quale, se idonei, saranno definitivamente incorporati nel C.E.M.M. Essi, all'atto dell'ammissione al tirocinio, sono classificati comuni di 2ª classe.

I giovani arruolati con la ferma di anni 4 o di anni 3, che siano dichiarati idonei al termine del tirocinio, sono aggregati, agli effetti della carriera, ai volontari dei corsi ordinari che in epoca immediatamente successiva all'arruolamento di cui si tratta abbiano iniziato rispettivamente il terzo e il quarto anno di ferma. Essi assumono il grado di sergente, e cioè quello rivestito dai volontari dei corsi ai quali sono aggregati, con anzianità non anteriore alla data di dichiarazione della idoneità.

Art. 11.

L'Amministrazione della Marina militare fornirà gratuitamente agli incorporati alloggio, vitto (fino alla promozione a sergente) e vestiario nonché libri e materiale di cancelleria. In conseguenza l'arruolato non sopporterà spese di mantenimento durante il periodo di permanenza alle scuole sottufficiali.

La paga corrisposta sarà quella prevista dalle vigenti disposizioni legislative sul servizio militare volontario in relazione all'anzianità di servizio e al grado rivestito.

Art. 12.

Lo sviluppo della carriera è stabilito dal testo unico delle disposizioni legislative riguardanti l'ordinamento del C.E.M.M. approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 914 e successive modificazioni, dalla legge 27 novembre 1956, n. 1368 e dalla legge 10 giugno 1964, n. 447.

Gli arruolati frequenteranno presso le scuole sottufficiali un corso di istruzione della durata di circa tre anni per gli appartenenti alla specialità infermieri, di circa due anni per gli appartenenti alle specialità tecnici elettronici ed elettromeccanici e di circa un anno per gli appartenenti a tutte le altre specialità e categorie.

Per la specialità infermieri viene effettuato un solo corso con inizio al 15 settembre 1984. Al termine del corso triennale gli idonei conseguono il titolo di « infermiere professionale di Stato ».

Gli allievi sono classificati comuni di 2ª classe all'atto dell'incorporamento; comuni di 1ª classe, qualora idonei, dopo otto mesi di ferma; sono promossi sottocapi dopo dodici mesi di ferma.

I sottocapi volontari sono scrutinati per l'avanzamento al grado di sergente, con il criterio dell'anzianità e per corsi di arruolamento, dopo un minimo di diciotto mesi di servizio, in relazione alla disponibilità di posti nella forza organica dei sergenti.

Al termine della ferma sessennale gli interessati, previo concorso, possono contrarre una ulteriore ferma biennale, e superato un corso di istruzione generale professionale, qualora idonei, essere promossi al grado di 2° capo e trasferiti in servizio permanente.

I sottufficiali in servizio permanente possono, se idonei e in relazione alla disponibilità dei posti in organico:

percorrere tutta la carriera di sottufficiale, essere nominati ufficiali del C.E.M.M. e raggiungere il grado di capitano di corvetta;

concorrere, dopo conseguito apposito titolo di studio di scuola media superiore, alla nomina ad ufficiale del ruolo speciale con la possibilità di raggiungere il grado di capitano di vascello;

concorrere, tra il dodicesimo ed il ventesimo anno di servizio, per un impiego civile di Stato, entrando, con l'anzianità ed il trattamento economico conseguiti, nei ruoli degli impiegati dell'Amministrazione statale - carriera esecutiva.

I sottufficiali della Marina militare possono inoltre partecipare ai concorsi per essere ammessi all'Accademia navale, purché abbiano conseguito uno dei titoli di studio valevoli per l'ammissione ai corsi normali di detto istituto, non abbiano superato il 26° anno di età, abbiano compiuto tre anni di servizio di ferma volontaria dei quali uno di imbarco su nave in armamento o in riserva e se riconosciuti idonei e meritevoli dalla commissione di avanzamento del Corpo equipaggi militari marittimi.

Art. 13.

L'arruolamento volontario a ferma sessennale offre i seguenti vantaggi:

a) frequenza di un corso professionale teorico-pratico, di durata variabile da circa tre anni a circa un anno, a seconda della categoria/specialità assegnata, con susseguente qualificazione di mestiere, utile per un successivo inserimento nell'attività lavorativa pubblica e privata. Al termine della ferma sarà rilasciato, in relazione alla categoria/specialità assegnata, apposito certificato professionale riconosciuto dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale (circolare n. 9 del 16 marzo 1971);

b) trattamento economico proprio del personale volontario, con diritto alla percezione di una particolare indennità di cessazione del rapporto di lavoro (premio di congedamento), in caso di congedamento al termine della ferma;

c) trattamento previdenziale con:

iscrizione d'ufficio nelle matricole della gente di mare (marittimi);

assicurazione presso la Cassa nazionale per la previdenza marinara per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, nonché contro la tubercolosi e la disoccupazione involontaria, a partire dal primo giorno successivo al compimento del servizio corrispondente a quello della ferma di leva marittima e fino al termine della ferma volontaria.

I contributi previdenziali sono a totale carico della Marina militare; essi, all'atto del congedamento degli interessati, possono essere trasferiti a qualsiasi altra cassa di previdenza, presso la quale costituiranno diritto al riconoscimento del servizio prestato nella Marina militare ai fini del trattamento di quiescenza per qualunque ulteriore attività lavorativa.

Art. 14.

In caso di congedamento il militare può usufruire delle seguenti agevolazioni:

a) riserva, senza concorso, di posti fra quelli resisi disponibili annualmente nelle categorie dei ruoli delle lavorazioni e dei servizi generali delle maestranze del Ministero della difesa, per il personale militare volontario specializzato, congedato senza demerito al termine della ferma o della rafferma, che ne faccia domanda nei termini previsti;

b) conferimento, senza concorso, ai volontari congedati da non più di tre anni senza demerito, che ne facciano domanda nei termini prescritti e siano in possesso del titolo di studio richiesto, dei posti di impiego civile nell'Amministrazione della difesa riservati ai sottufficiali ai sensi degli articoli 57 e 59 della legge 31 luglio 1954, n. 599, e rimasti vacanti;

c) riserva di posti presso le amministrazioni, aziende, enti ed istituti per i quali si applica la legge 2 aprile 1968, n. 482, per i volontari specializzati congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma, che ne facciano domanda entro i termini prescritti e siano in possesso dei requisiti richiesti.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 13 aprile 1983

Il Ministro: LAGORIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *maggio* 1983
Registro n. 16 *Difesa, foglio n.* 302

ALLEGATO *A*

Schema di domanda per l'arruolamento
(in carta da bollo da lire 3.000)

(La domanda per essere considerata valida dovrà essere corredata del titolo di studio non inferiore alla licenza di scuola media inferiore)

Al Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare della Marina - 1ª Divisione - 2ª Sezione - 00100 ROMA

Io sottoscritto . . . .
(cognome e nome in stampatello)
nato a . . . . il . . . . .
residente in . . . .
(località, via/piazza, numero)
stazione feroviaria più vicina . . . .
in possesso del titolo di studio di (1) . . . .
che allego, chiedo di essere ammesso all'arruolamento volontario nel C.E.M.M. con ferma di anni sei (2) nella categoria o specialità che mi verrà assegnata come più adatta alla mia attitudine in sede di prove selettive.

Dichiaro di essere cittadino italiano, di non avere precedenti penali né pendenze penali in corso (3), di essere celibe o vedovo senza prole, di non avere in atto infermità, imperfezioni o mutilazioni gravi ed evidenti, di non essere stato prosciolto da precedenti arruolamenti volontari in Marina od in altre Forze armate per motivi disciplinari o di studio.

In atto presto servizio di leva nel . . . . . . (4).

Preferirei essere classificato in una delle seguenti categorie e specialità: . . . .

Chiedo inoltre che tutte le comunicazioni inerenti la presente domanda mi siano inviate al seguente indirizzo: cognome . . nome
via/piazza . . n. . . città .
. c.a.p .

Data, . .

(firma dell'interessato)

Assentimento dei genitori
o di chi ne fa le veci (5) (padre) .
(madre) .

Visto per l'autenticazione (5)

Note:

(1) Il titolo di studio deve essere rilasciato da una scuola statale o legalmente riconosciuta.

(2) I licenziati di istituti professionali di Stato a carattere marinaro sezione « Padroni marittimi » correggano « ferma di anni sei » in « ferma di anni quattro ».

I licenziati di istituti professionali di Stato a carattere marinaro sezione « Meccanici e motoristi navali », « Elettricisti di bordo » e « Radiotelegrafisti » correggano « ferma di anni sei » in « ferma di anni tre ».

(3) In caso contrario indicare presso quale autorità giudiziaria pende giudizio.

(4) Da compilare qualora l'interessato stia assolvendo il servizio obbligatorio di leva. Specificare la Forza armata presso la quale presta servizio.

(5) Necessario qualora il candidato non abbia compiuto i 18 anni. La firma di assentimento di entrambi i genitori o di chi ne fa le veci dovrà essere autenticata da un pubblico ufficiale del comune o dalla capitaneria di porto o da un comando dei carabinieri o da un notaio o da un cancelliere.

N. B. — I giovani residenti all'estero, all'atto della presentazione della domanda, dovranno allegare ad essa:

una dichiarazione dell'autorità diplomatica o consolare attestante la eventuale ultima residenza dei genitori in Italia;

una dichiarazione vistata dalla predetta autorità e, se minorenni, controfirmata dai genitori, in cui si prende impegno a sostenere a proprie spese i viaggi di andata e ritorno al di fuori del confine del territorio italiano.

(3398)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diario delle prove di esame del concorso pubblico a posti di ricercatore universitario presso l'Università dell'Aquila degli Abruzzi.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, a due posti di ricercatore universitario presso l'Università degli studi dell'Aquila degli Abruzzi, facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, gruppo di discipline n. 89, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 111 del 23 aprile 1982, si svolgeranno presso l'Università degli studi dell'Aquila degli Abruzzi, facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 29 giugno 1983, ore 10;
seconda prova scritta: 30 giugno 1983, ore 10.

(3515)

Diario delle prove di esame del concorso pubblico a posti di ricercatore universitario presso l'Università di Milano

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, a due posti di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Milano, facoltà di lettere e filosofia, gruppo di discipline n. 29, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 121 del 5 maggio 1982, si svolgeranno presso l'Università degli studi di Milano, istituto di storia medioevale e moderna, via Chiaravalle, 7, Milano, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 23 giugno 1983, ore 9,30;
seconda prova: 24 giugno 1983, ore 9,30.

(3516)

Diario delle prove di esame del concorso pubblico ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università di Venezia.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Venezia, facoltà di lingua e letterature straniere, gruppo di discipline n. 37, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 138 del 21 maggio 1982, si svolgeranno presso l'Università degli studi di Venezia, palazzo Garzoni e Moro, S. Marco, 3417, Venezia, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 21 giugno 1983, ore 9;
seconda prova: 22 giugno 1983, ore 9.

(3517)

MINISTERO DEL TESORO

Avviso di rettifica al concorso, per esami, a trenta posti di consigliere nel ruolo della carriera direttiva dell'amministrazione centrale del tesoro, da destinare ai servizi della Direzione generale delle pensioni di guerra. (Concorso pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. 141 del 25 maggio 1983).

Nel concorso citato in epigrafe, alla pag. 4121, all'art. 9, quinto comma, dove è scritto: « I candidati, ai quali sia stata comunicata l'esclusione dal concorso, sono tenuti a presentarsi... », deve leggersi: « I candidati, ai quali *non* sia stata comunicata l'esclusione dal concorso, sono tenuti a presentarsi... ».

(3487)

REGIONE PIEMONTE

UNITÀ SANITARIA LOCALE N. 63, IN SALUZZO

Concorsi a posti di personale sanitario medico presso lo stabilimento ospedaliero di Saluzzo

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso lo stabilimento ospedaliero di Saluzzo, a:

un posto di aiuto di medicina generale;
un posto di aiuto di chirurgia generale.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi agli uffici amministrativi dell'U.S.L. in Saluzzo (Cuneo).

(252/S)

CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA

Nella *Gazzetta Ufficiale*, parte seconda, n. 154 del 7 giugno 1983, è stato pubblicato il seguente avviso di concorso:

Istituto zooprofilattico sperimentale dell'Abruzzo e del Molise « G. Caporale », in Teramo: Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di tecnico di laboratorio (V livello) da assegnare alla sezione diagnostica di Isernia.

REGIONI

REGIONE CALABRIA

LEGGE REGIONALE 5 aprile 1983, **n. 13.**

Norme di attuazione dello statuto per l'iniziativa legislativa popolare e per i referendum.

(*Pubblicata nell'ediz. straord. del* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 26 *del* 14 *aprile* 1983)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

INIZIATIVA POPOLARE

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Titolari dell'iniziativa popolare

Il diritto di iniziativa previsto negli articoli 31 e 43 dello statuto per la formazione delle leggi e dei regolamenti regionali spetta:

1) ad almeno 5000 elettori iscritti nelle liste elettorali dei comuni della Regione;

2) ad ogni consiglio comunale di comune capoluogo di provincia;

3) ad almeno tre consigli comunali;

4) ad ogni consiglio provinciale.

Art. 2.

Leggi escluse dall'iniziativa popolare

Sono escluse dall'iniziativa popolare le leggi:

1) di approvazione del bilancio regionale di previsione e delle sue variazioni, di autorizzazione all'esercizio provvisorio, di approvazione del conto consuntivo;

2) di istituzione di tributi propri della Regione.

Capo II

INIZIATIVA DEGLI ELETTORI

Art. 3.

Modalità

L'iniziativa degli elettori si esercita con la presentazione di una proposta di legge redatta in articoli sottoscritti dal numero degli elettori previsto dall'art. 1, n. 1), della presente legge. La proposta deve essere accompagnata da una relazione che ne illustri le finalità e le singole disposizioni.

La proposta che importi nuovi o maggiori spese a carico del bilancio della Regione deve indicare l'ammontare della spesa ed i mezzi per farvi fronte.

Art. 4.

Assistenza dell'ufficio legislativo nella redazione delle proposte

I cittadini che intendono presentare una proposta possono chiedere per iscritto all'ufficio di presidenza del consiglio regionale, riassumendo le finalità e le principali caratteristiche del progetto da formare, di essere assistiti nella sua redazione dall'ufficio legislativo del consiglio ed eventualmente, tramite lo stesso, da altri uffici della Regione.

L'ufficio di presidenza decide in merito entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza e comunica la decisione relativa al primo firmatario.

In caso di ammissione all'assistenza, l'ufficio di presidenza del consiglio regionale ne determina le modalità per quanto riguarda i rapporti con gli uffici, l'acquisizione e la consultazione di leggi, atti amministrativi, studi ed elaborati della Regione.

L'assistenza non è ammessa solo nel caso che il contenuto della proposta esuli dalle materie di competenza della Regione o sia escluso dall'iniziativa popolare ai sensi dell'art. 2; il provvedimento di diniego è motivato e non preclude il diritto degli interessati alla presentazione del progetto.

Art. 5.

Numerazione, datazione, vidimazione dei fogli destinati alla raccolta delle firme

Almeno tre e non più di dieci elettori in qualità di promotori muniti cascuno del certificato di iscrizione nelle liste elettorali di un comune della Regione, si presentano alla segreteria del consiglio regionale per la numerazione, datazione e vidimazione dei fogli nei quali devono essere raccolte le firme.

I fogli, predisposti dai promotori, devono essere di dimensioni uguali a quelli della carta bollata, composti di quattro facciate, ognuna di venticinque righe. I fogli possono essere tra loro sigillati, anche in più gruppi, dalla predetta segreteria del consiglio, il quale ufficio attesta che la legatura è stata effettuata precedentemente alla raccolta delle firme.

All'inizio di ciascun foglio o gruppo di fogli deve essere riportato il testo integrale della proposta di legge o di regolamento.

La segreteria del consiglio restituisce ai promotori i fogli numerati, datati e vidimati entro dieci giorni dalla loro presentazione. Ulteriori fogli possono essere presentati anche nel corso della raccolta delle firme, per gli adempimenti sopra indicati, fermo restando il termine di cui al primo comma dell'art. 7.

Art. 6.

Raccolta delle firme

Per l'apposizione delle firme dei presentatori della proposta, l'autenticazione delle medesime ed il corredo dei certificati elettorali si seguono le norme di cui all'art. 8 della legge 25 maggio 1970, n. 352, per quanto applicabili.

Art. 7.

Deposito della proposta

La proposta e la relazione indicate nell'art. 3 sono presentate a pena di inammissibilità, al presidente del consiglio regionale corredate della relativa documentazione a cura dei promotori, entro il termine di mesi sei a decorrere dalla data apposta, ai sensi dell'art. 5, nei primi fogli destinati alla raccolta delle firme.

La segretaria del consiglio regionale, mediante processo verbale del quale rilascia copia, dà atto della presentazione della proposta, della data e del deposito della documentazione. Nel verbale indica inoltre le generalità, il domicilio dei promotori che depositano la proposta ed il numero delle firme che gli stessi dichiarano di aver raccolto.

Art. 8.

Decadenza della proposta

La proposta si intende decaduta quando tanti sottoscrittori che facciano scendere le firme di presentazione ad un numero inferiore a 5000 ritirino la propria adesione con firma autenticata.

Il ritiro dell'adesione può essere richiesto sino a quando la competente commissione consiliare, non abbia iniziato l'esame della proposta e, comunque, non oltre sei mesi dalla data del deposito della stessa.

In ogni caso i promotori, in quanto tali, non possono ritirare la proposta depositata.

Art. 9.

Spese di autenticazione

Le spese per l'autenticazione del minimo delle firme sono a carico della Regione nella misura stabilita per i diritti dovuti per l'autentica ai segretari comunali.

I promotori della proposta possono chiedere il rimborso delle spese sostenute nella misura di cui sopra mediante domanda scritta da depositare insieme con la proposta e con l'indicazione del nome della persona delegata a riscuotere la somma complessiva, con effetto liberatorio.

Il rimborso è liquidato dalla giunta regionale.

Il rimborso non compete quando il contenuto della proposta esuli dalle materie di competenza della Regione o sia escluso dalla iniziativa popolare ai sensi dell'art. 2.

Art. 10.

Ammissibilità della proposta

L'ufficio di presidenza del consiglio regionale, entro trenta giorni dalla data di deposito della proposta decide all'unanimità della stessa avuto riguardo ai limiti dell'iniziativa popolare, ai requisiti ed alle procedure prescritti dallo statuto e dalla presente legge.

Qualora non si raggiunga l'unanimità, delibera il consiglio regionale, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, nella prima seduta successiva a quella dell'ufficio di presidenza.

Nel caso che vengano riscontrate irregolarità formali per inosservanza delle disposizioni di cui agli articoli 5 e 6, l'ufficio di presidenza ne dà comunicazione ai promotori assegnando loro un termine non inferiore a quindici giorni per la regolarizzazione.

Ove l'ufficio di presidenza rilevi vizi da irregolarità formali anche nella proposta ripresentata dopo il rinvio di cui al comma precedente, la proposta stessa viene dichiarata inammissibile.

Il presidente del consiglio regionale comunica la proposta nella prima seduta ordinaria del consiglio successiva alla dichiarazione di ammissibilità della stessa da parte dell'ufficio di presidenza.

Art. 11.

Esame di discussione

Il progetto di iniziativa popolare deve essere esaminato dal consiglio entro sei mesi dalla data di presentazione. Scaduto tale termine lo stesso è iscritto all'ordine del giorno della prima seduta consiliare e discusso con precedenza su ogni altro argomento.

Art. 12.

Presenza dei promotori nella commissione consiliare
Esame del consiglio

In sede di commissione consiliare i primi tre sottoscrittori della proposta hanno facoltà di illustrarla: essi sono invitati a partecipare alla seduta della commissione con congruo preavviso.

Il mancato intervento dei promotori alla seduta della commissione equivale a rinuncia all'illustrazione della proposta.

Le proposte sono portate all'esame del consiglio nel testo redatto dai proponenti. Gli eventuali emendamenti apportati dalla commissione vengono trasmessi separatamente dalla proposta.

Capo III

INIZIATIVA DEI CONSIGLI COMUNALI E PROVINCIALI

Art. 13.

Modalità dell'iniziativa

I comuni e le province ai sensi delle disposizioni di cui ai numeri 2, 3 e 4 dell'art. 1) esercitano l'iniziativa mediante l'approvazione da parte dei relativi consigli con una maggioranza non inferiore ai due terzi dei consiglieri assegnati, della relazione illustrativa e della proposta di legge redatta in articoli.

Detti enti possono avvalersi dell'assistenza dell'ufficio legislativo del consiglio regionale con le modalità previste dall'articolo 41 indicando i rappresentanti incaricati degli eventuali contatti con l'ufficio stesso.

La deliberazione consiliare che approva la proposta è trasmessa, munita degli estremi di esecutività, al presidente del consiglio regionale mediante raccomandata postale con avviso di ricevimento, oppure depositata dietro rilascio di dichiarazione di ricevuta.

Qualora pervengano proposte da parte di più comuni, la proposta si considera presentata nel giorno in cui essa è pervenuta da parte del comune il cui concorso completi il numero dei comuni richiesti dall'art. 1.

Le proposte di cui ai precedenti commi terzo e quarto sono presentate, a pena di inammissibilità, entro i seguenti termini:

a) per le proposte deliberate dai consigli dei comuni capoluoghi di provincia e dai consigli provinciali, il termine è di mesi sei a decorrere dal giorno in cui la delibera è divenuta esecutiva;

b) per le proposte deliberate dai consigli dei comuni diversi da quelli indicati alla precedente lettera *a*) il termine è di mesi sette a decorrere dal giorno in cui è divenuta esecutiva la prima delle delibere consiliari.

Possono partecipare alla seduta della commissione consiliare permanente, ai fini dell'illustrazione della proposta, cinque componenti dei consigli comunali e provinciali che l'abbiano deliberata.

Tali rappresentanti vengono designati con deliberazione dei singoli consigli presentatori, tenendo conto della rappresentanza delle minoranze: a tal fine ogni consigliere comunale e provinciale può votare per tre nomi.

Per quanto attiene all'ammissibilità della proposta, alla sua comunicazione al consiglio ed all'esame della proposta in consiglio si applicano le disposizioni di cui ai precedenti articoli 10, 11 e 12.

Capo IV

DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 14.

Validità delle proposte nel caso di scadenza e scioglimento del consiglio regionale

Le proposte di iniziativa popolare non decadono con la scadenza o lo scioglimento del consiglio regionale. Esse, all'inizio del funzionamento del nuovo consiglio, sono deferite alla commissione competente e seguono la normale procedura.

Art. 15.

Riunioni di proposte su oggetti identici o strettamente connessi

La commissione consiliare che sia investita dell'esame di più proposte di iniziativa popolare vertenti su oggetti identici o strettamente connessi, sentiti i promotori o i rappresentanti degli enti proponenti ai sensi degli articoli 12 e 13, ne può deliberare, all'unanimità, l'esame abbinato.

Mancando l'unanimità decide in merito il consiglio regionale con la maggioranza di due terzi dei componenti.

TITOLO II

REFERENDUM POPOLARE

Capo I

REFERENDUM ABROGATIVO

Art. 16.

Titolari dell'iniziativa

Il diritto a promuovere referendum popolare ai sensi dell'art. 44 dello statuto, per deliberare l'abrogazione totale o parziale di una legge o di un regolamento della Regione spetta ad almeno un ventesimo degli iscritti nelle liste elettorali dei comuni della Regione ovvero a due consigli provinciali o venti consigli comunali che rappresentano almeno un decimo della popolazione della Regione.

Art. 17.

Leggi e provvedimenti esclusi dal referendum abrogativo

Sono escluse dal referendum:

1) le disposizioni dello statuto regionale;

2) le disposizioni del regolamento interno del consiglio regionale;

3) le leggi tributarie e di bilancio;

4) le disposizioni regolamentari adottate in esecuzione di norme legislative;

5) i provvedimenti meramente esecutivi di disposizioni legislative o regolamentari;

6) le leggi urbanistiche approvate con la maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati alla Regione.

Art. 18.

Modalità per promuovere il referendum

I cittadini che intendano promuovere il referendum debbono, in numero non inferiore a tre e non superiore a dieci, presentare apposita istanza scritta all'ufficio di presidenza del consiglio che ne dà atto con verbale del quale viene rilasciata copia.

I promotori debbono essere muniti di certificati comprovanti la loro iscrizione nelle liste elettorali di comuni della Regione.

Il primo numero del Bollettino ufficiale della Regione che viene pubblicato dopo la presentazione della proposta di referendum, ne dà notizia.

Art. 19.

Contenuto delle proposta di referendum e sua preliminare ammissibilità

L'istanza deve contenere, a pena di inammissibilità, i termini del quesito che si ritiene di sottoporre alla votazione popolare, in essa deve essere indicata la data, il numero e il titolo della legge o del regolamento sul quale si intende chiedere il referendum e, se questo ha per oggetto l'abrogazione di singoli articoli, l'istanza deve indicare anche il numero dell'articolo e degli articoli per i quali il referendum è richiesto.

Qualora si richieda il referendum per l'abrogazione di parte di uno o più articoli di legge o di regolamento la richiesta di referendum déve riportare il testo integrale di cui si richiede l'abrogazione.

L'ufficio di presidenza, entro cinque giorni dalla presentazione dell'istanza, deve pronunciarsi circa l'ammissibilità della stessa accertando che l'oggetto del referendum non sia escluso dall'art. 17.

Qualora tale decisione non sia assunta all'unanimità ne viene investito il consiglio regionale.

La deliberazione dell'ufficio di presidenza e del consiglio regionale con la quale si decide circa l'ammissibilità del referendum è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione successivo alla data della seduta.

Art. 20.

Norme procedurali

Dopo la pubblicazione nel Bollettino ufficiale della deliberazione di cui all'ultimo comma del precedente articolo che dichiara l'ammissibilità del referendum, i promotori presentano alla segreteria del consiglio regionale i fogli per la raccolta delle firme.

All'inizio di ciascun foglio o gruppo di fogli deve essere riportata la seguente formula: «volete l'abrogazione....» seguita da indicazioni conformi a quelle contenute nell'istanza di cui all'art. 19.

Per quanto riguarda le caratteristiche dei fogli, le operazioni cui devono essere sottoposti, la raccolta delle firme, nonché le spese relative alla loro autenticazione, si osservano le disposizioni di cui agli articoli 5, 6 e 9.

Art. 21.

Presentazione della richiesta di referendum - Verifica delle firme

Le richieste di referendum, corredate dei fogli con le sottoscrizioni raccolte nel numero prescritto, devono essere presentate entro il 30 settembre di ogni anno, all'ufficio di presidenza del consiglio. Le stesse richieste devono essere, comunque, presentate, a pena di inammissibilità, entro il termine di mesi sei a decorrere dalla data apposta nei primi fogli destinati alla raccolta delle firme ai sensi dell'art. 5.

Un funzionario dell'ufficio dà atto, mediante apposito processo verbale, del quale rilascia copia, della presentazione della richiesta e del deposito delle firme, indicando il numero delle firme che i promotori dichiarano di aver raccolto.

Art. 22.

Richiesta di referendum da parte dei consigli provinciali o comunali

La richiesta di referendum dei consigli provinciali e comunali deve essere deliberata dai rispettivi consigli con una maggioranza non inferiore ai due terzi dei consiglieri assegnati e deve contenere tutte le indicazioni di cui al primo e secondo comma dell'art. 19.

Le relative deliberazioni consiliari sono trasmesse dai presidenti delle amministrazioni provinciali o dai sindaci dei comuni interessati all'ufficio di presidenza del consiglio regionale.

La richiesta si considera presentata nel giorno in cui è pervenuta all'ufficio di presidenza la deliberazione dell'amministrazione provinciale o del comune il cui concorso completi il numero degli enti richiesti dall'art. 16.

L'ultima deliberazione necessaria deve pervenire all'ufficio di presidenza nel termine perentorio di sei mesi dalla data della deliberazione del consiglio provinciale o comunale che ha approvato per primo la richiesta. Tale consiglio è considerato promotore agli effetti di quanto previsto dalla presente legge.

La pronuncia di ammissibilità di cui all'art. 19 è effettuata sulla deliberazione del consiglio provinciale o comunale che ha deliberato per primo.

Art. 23.

Ammissibilità del referendum

Sulla definitiva ammissibilità delle richieste di referendum deliberano, entro 31 ottobre, l'ufficio di presidenza ed, eventualmente, il consiglio regionale secondo quanto previsto all'articolo 10.

Dall'esame dell'ufficio di presidenza e del consiglio regionale sono esclusi gli aspetti già positivamente valutati ai sensi dell'art. 19 e dell'art. 22, ultimo comma.

Art. 24.

Riunioni di proposte vertenti su oggetti identici o strettamente connessi

Qualora siano pendenti più proposte di referendum tra di loro omogenee l'ufficio di presidenza del consiglio regionale, uditi i promotori dei singoli referendum, può pronunciarsi a voti unanimi sulla unificazione.

Nel caso che non si raggiunga l'unanimità il consiglio regionale delibera circa la unificazione che viene disposta con decreto del presidente della giunta regionale assunto ai sensi del primo comma dell'articolo successivo.

Art. 25.

Indizione e data del referendum

Se la richiesta di referendum è stata dichiarata ammissibile il presidente della giunta regionale, sentita la giunta, indice il referendum con decreto da emanarsi entro il 10 febbraio, fissando la data di convocazione degli elettori in una domenica compresa tra il primo aprile e il trentuno maggio.

Per ogni tornata elettorale non potranno svolgersi le votazioni per più di tre richieste di referendum.

Qualora siano convocate, nel primo semestre dell'anno, elezioni politiche, amministrative generali o relative a referendum nazionali o nell'ipotesi che le richieste di referendum ammesse siano più di tre, si procederà ad una seconda tornata elettorale da convocarsi con decreto del presidente della giunta emanato con le formalità previste dal primo comma entro il 10 agosto e con fissazione della data del referendum in una domenica compresa tra il 1° ottobre e il 15 novembre.

Nel caso che, nel periodo compreso tra il 1° ottobre ed il 15 novembre, siano convocate elezioni politiche, amministrative e generali o relative a referendum nazionali, l'eventuale seconda tornata elettorale verrà effettuata nell'anno successivo.

Art. 26.

Pubblicità del decreto di indizione del referendum

Il decreto di indizione del referendum deve essere pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione entro tre giorni dalla emanazione.

Detto decreto viene notificato al commissario del governo e al presidente della corte di appello di Catanzaro e viene inoltre comunicato ai presidenti delle commissioni elettorali mandamentali ed ai sindaci.

Deve inoltre esserne data notizia mediante manifesti da affiggersi a cura di tutti i comuni della Regione almeno quarantacinque giorni prima della data fissata per il referendum.

Art. 27.

Periodo nel quale non può essere presentata richiesta di referendum

Non può essere presentata richiesta di referendum nell'anno che precede la scadenza del consiglio regionale e nei sei mesi successivi alla data di convocazione dei comizi elettorali per la elezione del consiglio.

Art. 28.
Inefficacia del referendum già indetto

Se prima dell'effettuazione del referendum la legge o il regolamento sottoposti a referendum siano abrogati, modificati o dichiarati incostituzionali, il presidente della giunta regionale dichiara con proprio decreto, da pubblicare nel Bollettino ufficiale, che le operazioni relative al referendum non hanno più corso.

Art. 29.
Modalità e giorno della votazione

La votazione per il referendum si svolge a suffragio universale, con voto diretto, libero e segreto.

Per ciò che attiene all'elettorato attivo, alla tenuta e revisione annuale delle liste elettorali, alla ripartizione dei comuni in sezioni elettorali e alla scelta dei luoghi di riunione, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni statali che regolano le elezioni dei consigli regionali delle regioni a statuto ordinario.

Le operazioni di voto hanno inizio alle ore otto della domenica fissata dal decreto di indizione del referendum e terminano alle ore ventuno del giorno stesso.

Le operazioni di scrutinio avvengono immediatamente dopo la chiusura delle urne e proseguono ad esaurimento.

Art. 30.
Schede per il referendum abrogativo

Le schede per il referendum sono di carta consistente, di tipo unico e di identico colore per ogni referendum.

Esse sono stampate a cura della presidenza del consiglio regionale e debbono avere le caratteristiche del modello riprodotto alla tabella *A* allegata alla presente legge.

Le schede contengono la formula e le indicazioni di cui al secondo comma dell'art. 20 riprodotte a caratteri chiaramente leggibili.

In caso di pluralità di referendum all'elettore vengono consegnate per le votazioni tante schede di coloro diverso quanti sono i referendum per i quali si vota.

L'elettore vota tracciando sulla scheda, con la matita, un segno sulla risposta da lui prescelta nel rettangolo che la contiene.

Art. 31.
Uffici provinciali e ufficio regionale per il referendum Composizione dei seggi

I seggi elettorali sono composti come previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570.

Presso il tribunale di ogni capoluogo di provincia e presso la corte d'appello di Catanzaro sono costituiti, rispettivamente, gli uffici provinciali e l'ufficio regionale per il referendum.

Ogni ufficio provinciale è costituito da tre magistrati, dei quali uno con funzione di presidente, nominati dal presidente del tribunale della città capoluogo di provincia. Un cancelliere del tribunale è designato ad esercitare le funzioni di segretario dell'ufficio.

L'ufficio regionale è composto da tre magistrati, dei quali uno con funzione di presidente, nominati dal presidente della corte d'appello. Un cancelliere della corte d'appello è designato ad esercitare le funzioni di segretario d'ufficio.

Alle operazioni di voto e di scrutinio presso i seggi nonché alle operazioni degli uffici previsti e dell'ufficio regionale possono assistere, ove lo richiedano, un rappresentante effettivo ed uno supplente di ognuno dei partiti rappresentati nel consiglio regionale e dei promotori del referendum.

Tali rappresentanti sono designati da persona munita di procura del segretario provinciale o, per l'ufficio regionale, dal segretario regionale del partito. I rappresentanti dei promotori debbono essere designati da almeno tre dei promotori medesimi. In caso di eventuali contrasti sarà accolta la designazione che provenga da un maggior numero di promotori.

Art. 32.
Spese per adempimenti dei comuni o relative alle competenze dei componenti i seggi elettorali

Le spese relative agli adempimenti spettanti ai comuni, nonché quelle dovute ai componenti dei seggi elettorali, sono anticipate dai comuni e rimborsate dalla Regione. Il rimborso deve avvenire entro tre mesi dall'apposita richiesta documentata presentata dai singoli comuni.

La Regione può anticipare, ai comuni, su loro richiesta, un importo pari al 75 per cento dell'ammontare delle spese occorrenti. I provvedimenti di rimborso e di anticipazione sono adottati dalla giunta regionale.

Art. 33.
Operazioni dell'ufficio provinciale

Sulla base dei verbali di scrutinio trasmessi da tutte le sezioni elettorali della provincia, l'ufficio provinciale dà atto del numero degli elettori che hanno votato e dei risultati conseguiti dal referendum nella provincia, dopo aver provveduto all'esame dei voti contestati.

Di tali operazioni è redatto verbale in due esemplari dei quali uno resta depositato presso il tribunale e l'altro viene subito inviato, con tutta la documentazione trasmessa dalle sezioni elettorali, all'ufficio regionale.

Art. 34.
Operazioni dell'ufficio regionale

L'ufficio regionale, appena pervenuti i verbali di tutti gli uffici provinciali e i relativi allegati e comunque entro tre giorni dalla ricezione dell'ultimo verbale, procede, in pubblica adunanza, all'accertamento del numero complessivo degli elettori aventi diritto al voto, del numero dei votanti e quindi della somma dei voti validamente espressi, di quelli favorevoli e di quelli contrari alla proposta sottoposta al referendum.

La proposta sottoposta al referendum è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto e se si è raggiunta la maggioranza assoluta dei voti validamente espressi.

I risultati sono proclamati dall'ufficio regionale per il referendum. Di tutte le operazioni di tale ufficio è redatto verbale in quattro esemplari, dei quali uno resta depositato presso la corte d'appello e gli altri sono trasmessi rispettivamente al presidente del consiglio regionale, al presidente della giunta regionale e al commissario del Governo per la Regione.

Art. 35.
Contestazioni e reclami

Sulle contestazioni e sui reclami relativi alle operazioni di voto e di scrutinio presentati agli uffici provinciali e all'ufficio regionale per il referendum, decide quest'ultimo nella pubblica adunanza di cui al precedente articolo, prima di procedere alle altre operazioni ivi previste.

Art. 36.
Pubblicazione dell'esito del referendum

Qualora il risultato del referendum sia favorevole all'abrogazione totale o parziale della legge o del regolamento, il presidente della giunta regionale, non appena pervenutogli il verbale di cui all'art. 34, dichiara l'avvenuta abrogazione con proprio decreto che è pubblicato immediatamente nel Bollettino ufficiale della Regione ed ha effetto dal giorno successivo a quello della pubblicazione. Detto decreto deve essere altresì pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Qualora il risultato sia contrario all'abrogazione, ne viene data comunicazione dal presidente della giunta nel Bollettino ufficiale della Regione e nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 37.
Divieto temporaneo di riproporre la proposta respinta

Nell'ipotesi di risultato negativo non potrà chiedersi referendum sulle stesse disposizioni prima che siano decorsi cinque anni dalla data di pubblicazione dell'esito del precedente referendum.

Art. 38.
Operazioni e propaganda elettorale

Per le operazioni pre-elettorali e per quelle inerenti alla votazione e allo scrutinio si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni statali che regolano le elezioni per i consigli regionali delle regioni a statuto ordinario.

La propaganda relativa allo svolgimento del referendum è consentita a partire dal trentesimo giorno antecedente a quello della votazione. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni delle leggi statali che disciplinano la materia.

Capo II

REFERENDUM CONSULTIVI

Art. 39.

Referendum consultivo facoltativo per conoscere l'orientamento delle popolazioni interessate a leggi e provvedimenti determinati

Prima di procedere all'approvazione di un provvedimento non compreso tra quelli espressamente esclusi dall'art. 17 della presente legge, relativamente al quale il consiglio regionale ritenga opportuno conoscere l'orientamento delle popolazioni interessate, il consiglio stesso delibera l'effettuazione del referendum consultivo facoltativo previsto dall'art. 46 dello statuto.

La deliberazione del consiglio regionale con cui viene indetto il referendum consultivo facoltativo deve indicare con chiarezza il quesito da rivolgere agli elettori.

Qualora l'oggetto del referendum interessi una parte soltanto dei cittadini della regione, la deliberazione di cui al precedente comma indica l'ambito territoriale entro il quale deve svolgersi il referendum.

Art. 40.

Referendum consultivo obbligatorio sulla istituzione di nuovi comuni e sui mutamenti delle circoscrizioni e delle denominazioni comunali.

Prima di procedere all'approvazione di ogni progetto di legge che comporti l'istituzione di nuovi comuni ovvero mutamenti delle circoscrizioni e delle denominazioni comunali, il consiglio regionale delibera l'effettuazione del referendum consultivo obbligatorio previsto dall'art. 46 dello statuto.

Il referendum non viene effettuato per le mere determinazioni di confine tra comuni previste dall'art. 32, primo comma, del testo unico della legge comunale e provinciale 3 marzo 1934, n. 383.

La deliberazione del consiglio regionale deve indicare il quesito da sottoporre a votazione con riferimento agli estremi della relativa proposta di legge.

Hanno diritto al voto le popolazioni di tutti i comuni direttamente interessati alle istituzioni, mutamenti, denominazioni di cui al primo comma.

Art. 41.

Decreto di indizione del referendum consultivo

Il presidente della giunta regionale sentita la giunta, indice il referendum consultivo con proprio decreto da emanarsi entro dieci giorni dalla esecutività delle deliberazioni del consiglio regionale di cui agli articoli 39 e 40 fissando la data di convocazione degli elettori in una domenica compresa tra il sessantesimo e il novantesimo giorno successivo alla pubblicazione del decreto stesso nel Bollettino ufficiale della Regione.

Art. 42.

Norme applicabili al referendum consultivo

Per lo svolgimento dei referendum consultivi si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni degli articoli 29, 31, 32, 33, 34 e 36.

Qualora il referendum consultivo interessi solo una parte della popolazione della Regione, vengono costituiti uffici provinciali per il referendum soltanto nelle province i cui elettori siano, in tutto o in parte, chiamati a votare. Non si applicano, limitatamente al referendum facoltativo, le disposizioni degli articoli 27 e 28.

Art. 43.

Schede per il referendum consultivo

Le schede per il referendum consultivo, di tipo unico e di indentico colore per ogni referendum devono essere corrispondenti ai modelli riprodotti nella tabella *B* allegata alla presente legge.

Art. 44.

Proclamazione dei risultati del referendum e loro pubblicazione

Si intende che il parere popolare su quanto sottoposto a referendum sia favorevole qualora abbia partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto e la maggioranza dei voti validamente espressi sia a favore della proposta.

Il presidente della giunta regionale, non appena ricevuto il verbale di proclamazione del risultato della votazione da parte dell'ufficio regionale per il referendum, dispone la pubblicazione dei risultati nel Bollettino ufficiale della Regione.

Art. 45.

Adempimenti del consiglio regionale successivi al referendum

Il consiglio regionale deve deliberare relativamente al progetto di legge o di provvedimento sottoposto a referendum consultivo entro sessanta giorni dalla pubblicazione nel Bollettino ufficiale dei risultati del referendum.

Capo III

DISPOSIZIONI FINALI E FINANZIARIE

Art. 46.

Applicabilità delle disposizioni statali sui referendum

Per tutto quanto non previsto dalla presente legge si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni della legge statale che disciplina i referendum.

Art. 47.

Disposizioni finanziarie

All'onere derivante dalla presente legge, valutato in lire quattro miliardi per l'anno 1983, si provvede con i fondi provenienti alla Regione ai sensi dell'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, definendone la compatibilità nell'esercizio 1983 e successivamente con la legge di approvazione del bilancio della Regione e con l'apposita legge finanziaria che l'accompagna.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Calabria.

Catanzaro, addì 5 aprile 1983

DOMINIJANNI

(*Omissis*)

(2727)

LEGGE REGIONALE 14 aprile 1983, n. **14.**

Formazione dell'anagrafe dell'utenza e censimento degli alloggi di proprietà pubblica.

(*Pubblicata nell'ediz. straord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n. 28 del 22 aprile* 1983)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

In attuazione dell'art. 4, lettera *f)* della legge 5 agosto 1978, n. 457, la regione Calabria provvede a fornire e gestire:

a) l'anagrafe degli assegnatari in locazione semplice degli alloggi di proprietà di enti pubblici realizzati, risanati, acquisiti per le finalità sociali proprie dell'edilizia residenziale pubblica;

b) il censimento del patrimonio abitativo individuato alla precedente lettera *a)*;

c) l'anagrafe dei beneficiari di alloggi di edilizia residenziale pubblica assegnati a riscatto o in proprietà;

d) l'anagrafe dei beneficiari di agevolazioni finanziarie pubbliche, ottenute per costruire, risanare, acquistare alloggi destinati ad essere goduti in proprietà privata.

Art. 2.

Per l'attuazione degli adempimenti di cui al precedente art. 1, la regione Calabria, cura l'acquisizione degli elementi conoscitivi necessari attraverso i comuni che garantiscono la

veridicità di tutti i dati che dovranno essere forniti da enti, società, cooperative ed ogni altro soggetto finanziatore, attuatore, beneficiario e gestore dell'intervento.

Tali elementi conoscitivi sono finalizzati:

1) al controllo volto ad evitare la duplicazione di assegnazioni di alloggi pubblici;

2) alla verifica della legittimità dello stato d'uso degli alloggi pubblici e la corretta gestione del patrimonio residenziale pubblico;

3) alla formazione di programmi di manutenzioni, risanamento, ristrutturazione del patrimonio residenziale pubblico;

4) alla promozione di interventi atti a realizzare il pieno e razionale utilizzo della capacità ricettiva degli alloggi, anche mediante la mobilità dell'utenza all'interno del patrimonio di edilizia residenziale.

Art 3.

Le anagrafi di cui al precedente art. 1, lettere *c*) e *d*), sono finalizzate ad evitare la duplicazione di agevolazioni pubbliche a favore del medesimo beneficiario nonché a fornire allo Stato, alle regioni, ai comuni ed agli enti gestori una precisa conoscenza dei dati relativi alle caratteristiche sia dei beneficiari, che delle agevolazioni concesse.

Art. 4.

Per la rilevazione e l'elaborazione dei dati necessari per la formazione dell'anagrafe degli assegnatari e del censimento del patrimonio di cui al precedente art. 1, la Regione si avvale di istituto specializzato che, su proposta della giunta regionale, sarà incaricato dal consiglio regionale con propria delibera.

La giunta regionale provvederà a formulare istruzioni tecniche per stabilire strumenti e le modalità operative per la realizzazione dell'anagrafe stessa.

Art. 5.

La regione Calabria provvede alla tenuta dell'anagrafe e ne cura l'aggiornamento. A tal fine provvede a richiedere ai beneficiari di agevolazioni pubbliche concesse successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, le informazioni e la documentazione necessaria al perseguimento delle finalità della presente legge.

Art. 6.

Qualora gli assegnatari ed i beneficiari di cui al precedente art. 1 non producono la documentazione richiesta dalla regione Calabria o dall'ente da essa delegato per la realizzazione degli adempimenti di cui al citato art. 1 e non consentano l'accesso nel proprio alloggio agli incaricati della rilevazione, si applicano le disposizioni di cui all'art. 23, secondo comma, della legge 8 agosto 1977, n. 513 nonché le altre disposizioni previste dalle vigenti leggi.

Art. 7.

Gli enti proprietari o gestori di alloggi interessati dal censimento di cui al precedente art. 1 nonché gli altri enti pubblici egli organi dell'amministrazione dello Stato sono tenuti, in attuazione dell'art. 23 della legge 8 agosto 1977, n. 513, a fornire alla Regione od all'ente da essa delegato, le informazioni e la documentazione in loro possesso utili alla realizzazione delle anagrafi.

Art. 8.

Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede con i finanziamenti assegnati dal CER alla Regione, ai sensi dell'art. 3, lettera *l*), della legge 5 agosto 1978, n. 457 che saranno iscritti nel bilancio di previsione della regione Calabria per l'esercizio 1983 in apposito capitolo di entrate e corrispondente capitolo di spesa.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Calabria.

Catanzaro, addì 14 aprile 1983

DOMINIJANNI

(2890)

LEGGE REGIONALE 14 aprile 1983, n. **15**.

Modifica ed integrazione alla legge regionale n. 32 del 6 giugno 1980. Mutui a tasso agevolato per lo sviluppo della proprietà diretto-coltivatrice.

(*Pubblicata nell'ediz. straord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 29 *del* 22 *aprile* 1983)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

La legge regionale 6 giugno 1980, n. 32, recante norme in materia di mutui a tasso agevolato per lo sviluppo della proprietà diretto-coltivatrice, è così modificata ed integrata.

L'art. 8, viene così integrato: dopo le parole « Legge 285 », aggiungere le parole « nonché agli imprenditori agricoli a titolo principale, così come definiti dall'art. 12 della legge 9 maggio 1975, n. 153 ».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Calabria.

Catanzaro, addì 14 aprile 1983

DOMINIJANNI

(2891)

REGIONE MOLISE

LEGGE REGIONALE 17 gennaio 1983, n. **3**.

Disciplina della formazione professionale nel Molise.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 2 *del* 1° *febbraio* 1983)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DI GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La regione Molise in attuazione dell'art. 35 della Costituzione, dell'art. 4 dello statuto e della normativa statale in materia, al fine di rendere effettivo il diritto al lavoro ed alla sua libera scelta e di favorire la crescita della personalità dei lavoratori attraverso l'acquisizione di una cultura professionale, promuove, programma, coordina, istituisce, controlla e finanzia iniziative di formazione professionale rivolte al primo inserimento, alla qualificazione, all'aggiornamento, alla specializzazione, alla riqualificazione ed al perfezionamento dei lavoratori in un quadro di formazione permanente.

Art. 2.

Le iniziative di formazione professionale, strumento della politica attiva del lavoro, costituiscono un servizio di pubblico interesse, si svolgono nel quadro degli obiettivi della programmazione economica nazionale e regionale ed in coerenza con le direttive CEE e tendono a favorire l'occupazione, la produzione e l'elevazione dell'organizzazione del lavoro in armonia con il progresso scientifico e tecnologico.

Art. 3.

Le iniziative di formazione professionale sono rivolte a tutti i cittadini che hanno assolto l'obbligo scolastico o ne siano stati prosciolti, e possono concernere ciascun settore produttivo, sia che si tratti di lavoro subordinato, di lavoro autonomo, di prestazioni professionali o di lavoro associato.

Alle iniziative di formazione professionale possono essere ammessi anche stranieri, ospiti per ragioni di lavoro o di formazione, nell'ambito degli accordi internazionali e delle leggi vigenti.

La Regione favorisce, altresì, la partecipazione alle iniziative di formazione professionale dei disabili e dei disadattati.

La loro presenza nei corsi sarà opportunamente distribuita, al fine di favorire la migliore integrazione e di evitare situazioni di emarginazione.

Art. 4.

L'esercizio delle attività di formazione professionale è libero nell'ambito della sua funzione di utilità generale e di pubblico interesse.

Nella realizzazione delle iniziative formative la Regione si ispira ai principi del pluralismo istituzionale e sociale.

Art. 5.

La Regione promuove, coordina, finanzia attività di formazione professionale gestita direttamente dai propri centri e da centri di formazione professionale istituiti o gestiti da enti riconosciuti a tale funzione dalla giunta regionale sentito il parere della commissione consiliare competente, nonché iniziative attuate da enti locali ed istituti scolastici statali.

Le attività di formazione professionale possono essere svolte, altresì, su autorizzazione dell'assessorato competente, presso sedi occasionali se finalizzate all'occupazione immediata e, nel settore dell'agricoltura, se affidate ad unità didattiche mobili, utilizzando in ogni caso il personale iscritto all'albo.

Possono, inoltre, essere autorizzate attività di formazione, specializzazione ed aggiornamento presso imprese sentito il parere delle organizzazioni sindacali, nonché presso botteghe artigiane.

Art. 6.

I centri di formazione professionale sono unità didattico-amministrative, destinati stabilmente alla formazione professionale, dotati in misura adeguata di ambienti. laboratori, servizi, attrezzature e personale per il proprio funzionamento.

I centri possono attuare i corsi e le altre iniziative formative anche presso idonee sedi coordinate e distaccate.

Art. 7.

La Regione, in conformità a quanto previsto dai programmi regionali di sviluppo, predispone programmi pluriennali e piani annuali di attuazione per le attività di formazione professionale.

L'attuazione dei programmi e dei piani così predisposti è realizzata:

a) direttamente nelle strutture pubbliche, che devono essere interamente utilizzate, anche operando, ove sia necessario, il loro adeguamento strutturale e funzionale agli obiettivi del piano;

b) mediante convenzione, nelle strutture di enti che siano emanazione delle organizzazioni locali e nazionali dei lavoratori dipendenti, dei lavoratori autonomi, degli imprenditori di associazioni con finalità formative e sociali, di imprese e loro consorzi, del movimento cooperativo;

c) direttamente da enti locali ed istituti scolastici statali.

Gli enti di cui alla lettera *b*) del comma precedente devono possedere, per essere ammessi al finanziamento, i seguenti requisiti:

1) avere come fine la formazione professionale;

2) disporre di strutture, capacità organizzativa ed attrezzature idonee;

3) non perseguire scopi di lucro;

4) garantire il controllo sociale delle attività;

5) applicare per il personale il contratto nazionale di lavoro di categoria;

6) rendere pubblico il bilancio annuale per ciascun centro di attività e di coordinamento didattico-amministrativo;

7) accettare il controllo della Regione, che può effettuarsi anche mediante ispezioni, sul corretto utilizzo dei finanziamenti erogati.

Qualora, nel corso delle attività, vengano meno i requisiti richiesti, la Regione, assegnato un congruo termine per i necessari adeguamenti, revoca il riconoscimento.

Nel caso che mutate condizioni socio-economiche consiglino la riconversione, in settori formativi diversi, dei centri operanti, verrà assegnato agli enti gestori il termine massimo improrogabile di mesi dodici dalla data di notifica, per provvedervi.

La Regione può altresì stipulare convenzioni con imprese o loro consorzi per la realizzazione di corsi di formazione, aggiornamento, riqualificazione e riconversione, nel rispetto di quanto stabilito ai numeri 2) e 7) del terzo comma, previo parere delle organizzazioni sindacali.

La Regione può, infine, stipulare convenzioni con enti locali ed istituti scolastici per iniziative di formazione professionale nel nel rispetto di quanto stabilito ai numeri 2), 5) e 7) del terzo comma.

Art. 8.

Le convenzioni hanno la durata massima dei programmi pluriennali e sono aggiornate ogni anno in relazione ai piani annuali d'attuazione.

Le convenzioni devono prevedere:

a) la durata;

b) l'indicazione dei corsi e delle attività alle quali si riferisce;

c) i centri in cui tali attività vengono svolte;

d) l'obbligo di istituire il comitato di controllo sociale della gestione;

e) l'obbligo di assumere personale iscritto all'albo regionale di cui all'art. 19;

f) il rispetto degli accordi sindacali nazionali di lavoro per il personale;

g) l'ammontare del finanziamento e la pubblicità dei bilanci degli enti;

h) l'obbligo di sottoporsi al controllo ed alla vigilanza della Regione;

i) il termine di presentazione del rendiconto finale.

Le convenzioni con le imprese o loro consorzi vengono stipulare a norma dell'art. 5, comma quarto, della legge 21 dicembre 1978, n. 845.

Titolo III

PROGRAMMAZIONE DEGLI INTERVENTI

Art. 9.

Tutte le attività di formazione professionale finanziate dalla regione Molise e gestite da enti pubblici e privati, rientrano nei programmi pluriennali e nei piani annuali di attuazione.

Ogni programma si articola, nel suo interno, in piani annuali che assicurano, nel quadro di riferimento pluriennale, il raccordo della formazione professionale ai processi di sviluppo socio-economici, produttivi, nell'occupazione, della mobilità professionale, nonchè delle esigenze di riequilibrio territoriale, settoriale e sociale.

I piani annuali da predisporre e da approvare entro il 30 aprile precedente l'anno formativo, cui si riferiscono, devono altresì contenere:

a) indicazioni delle disponibilità finanziarie;

b) preventivo di spesa per i vari settori di intervento, con la precisazione delle voci ammesse a finanziamento, ivi compresi gli interventi riservati alla riconversione, riqualificazione ed aggiornamento del personale;

c) elencazione degli enti e dei centri interessati all'attività formativa con l'analisi per centro, dei finanziamenti, del numero di ore complessive, nonchè, degli allievi interessati;

d) prospetto analitico per sede di attività;

e) distinta dei corsi proposti dai vari enti e non ammessi a contributo;

f) relazione illustrativa;

g) specificazione delle somme destinate agli investimenti per la realizzazione o l'adeguamento delle strutture pubbliche.

Art. 10.

L'approvazione del programma pluriennale e dei piani annuali è di competenza del consiglio regionale. La giunta regionale, in caso di palese urgenza e necessità può autorizzare iniziative formative — corsi finalizzati all'immediata occupazione — anche al di fuori del piano, di intesa con la competente commissione consiliare.

Titolo IV

PARTECIPAZIONE E GESTIONE SOCIALE

Art. 11.

La Regione, per assicurare la partecipazione, la consultazione permanente, il controllo sociale della formazione professionale, costituisce:

la commissione regionale per la formazione professionale;
i comitati locali di controllo sociale della gestione.

Art. 12.

La commissione regionale per la formazione professionale è composta:

dall'assessore regionale all'istruzione professionale, o suo delegato, che la presiede e ne stabilisce l'ordine del giorno;
da sei esperti eletti dal consiglio regionale, di cui due designati dalle minoranze;
da tre rappresentanti degli enti locali della Regione, eletti dal consiglio regionale con voto limitato a due;
da tre membri designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative dei lavoratori dipendenti;
da un rappresentante designato dalle organizzazioni regionali dei datori di lavoro del settore industria;
da un rappresentante delle organizzazioni regionali degli artigiani;
da tre rappresentanti delle organizzazioni regionali dei coltivatori diretti;
da due rappresentanti delle organizzazioni cooperativistiche;
dal direttore dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione;
da un rappresentante degli uffici periferici del Ministero della pubblica istruzione;
da due rappresentanti degli enti gestori;
da un rappresentante degli operatori dei centri di formazione professionale della provincia di Campobasso;
da un rappresentante degli operatori dei centri di formazione professionale della provincia di Isernia;
dal responsabile del settore regionale che sovraintende alla formazione professionale o da un suo delegato.

Art. 13.

Presso ogni centro di formazione professionale, con almeno tre corsi, è costituito un comitato di controllo sociale della gestione, del quale fanno parte:

a) il presidente della comunità montana o un suo delegato per i centri operanti nelle zone montane; il sindaco o un suo delegato per i centri operanti in altri comuni;
b) tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, designati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative in campo nazionale;
c) un rappresentante delle organizzazioni imprenditoriali, oppure un rappresentante delle organizzazioni dei lavoratori autonomi, interessate all'indirizzo professionale preminente del centro, designati dalle rispettive organizzazioni;
d) il direttore o il responsabile del centro;
e) un rappresentante dell'ente gestore;
f) un rappresentante del distretto scolastico.

Del comitato di controllo sociale della gestione fanno altresì parte:

g) un rappresentante degli allievi;
h) un rappresentante dei genitori o di chi ne fa le veci;
i) un rappresentante del personale del centro.

I rappresentanti di cui alle lettere g), h), i), durano in carica un anno e sono eletti con votazione segreta rispettivamente dai gruppi interessati.

Il comitato elegge, nel proprio seno, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, il presidente, il vice presidente ed il segretario. Il presidente viene scelto tra i componenti, di cui alle lettere a), b) e c).

Partecipano ai lavori della commissione anche di assessori interessati per competenza di settore.

La commissione è nominata con decreto del presidente della giunta e dura in carica fino al compimento della legislatura durante la quale è stata nominata.

Alla designazione degli operatori dei centri di formazione professionale provvedono le associazioni sindacali di categoria. Per quanto riguarda le altre designazioni provvedono gli organismi di provenienza. Trascorsi inutilmente trenta giorni dalla richiesta di designazione, il presidente della giunta provvede all'insediamento dei componenti nominati.

Le funzioni di segretario sono svolte da un impiegato dell'assessorato regionale alla formazione professionale, di livello non inferiore al VI, nominato dal presidente della giunta regionale.

La commissione esprime parere sulle proposte di piani elaborati dalla giunta regionale, sui problemi di carattere generale del settore e su ogni altra questione sottoposta al suo esame dalla giunta o dal consiglio regionale. Ha inoltre potere di proposta.

Il comitato è nominato con decreto del presidente della giunta regionale su proposta dell'assessorato competente e dura in carica fino al compimento della legislatura durante la quale è stato nominato.

Il comitato è validamente costituito anche nel caso in cui non tutte le componenti abbiano designato od eletto la propria rappresentanza.

Il comitato può rendere pubbliche le proprie sedute. Gli atti possono essere resi pubblici mediante affissioni in copia in apposito albo.

In caso di persistenti e gravi irregolarità, o di mancato funzionamento, il presidente della giunta regionale, su segnalazione dell'assessorato competente, procede allo scioglimento del comitato e promuove entro un mese gli adempimenti necessari per la sua ricostituzione.

Art. 14.

Il comitato per il controllo sociale della gestione, nel rispetto delle direttive regionali:

a) esprime parere, per il CFP di competenza, sulle proposte di attività;

b) promuove l'attuazione dei servizi sociali a favore degli allievi;

c) formula motivate proposte in ordine al fabbisogno di attrezzature tecnico-didattiche e di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria;

d) propone l'adozione di provvedimenti per il miglioramento funzionale e lo sviluppo del centro, ivi compresi quelli per l'istituzione di nuovi reparti, nonché la riconversione, la ristrutturazione, il potenziamento o la soppressione di quelli esistenti;

e) esamina il bilancio preventivo e consultivo del centro;

f) relazione all'assessorato competente ed all'ente convenzionato sulle attività svolte dal centro durante l'anno formativo

g) assicura il raccordo con il consiglio scolastico distrettuale;

h) mantiene rapporti con organismi di governo del mercato del lavoro.

Il comitato è convocato dal suo presidente in via ordinaria o su richiesta di almeno un quarto dei componenti.

Titolo V

CONTENUTI E METODOLOGIE

Art. 15.

Nell'ambito degli indirizzi di cui agli articoli 1, 2 e 3, la programmazione didattica deve tendere a brevità ed essenzialità anche attraverso una strutturazione modulare e l'adozione di sistemi di alternanza tra esperienze formative ed esperienze di lavoro.

Art. 16.

I programmi devono fondarsi sulla polivalenza, la continuità e l'organicità degli interventi formativi. Devono poter essere adottati alle esigenze locali ed assicurare il pieno rispetto della molteplicità degli indirizzi educativi, tenendo conto dei livelli scolastici di partenza e dell'esperienza professionale degli allievi.

Art. 17.

La Regione promuove, direttamente o per il tramite degli enti, idonee convenzioni con imprese singole od associate, di ogni settore produttivo e di servizio, che favoriscano congrui periodi di tirocinio pratico per gli utenti del sistema formativo. In esse saranno determinate, in relazione ai programmi ed alle esigenze:

la durata del tirocinio;
le modalità di svolgimento;

il rimborso degli oneri derivanti alle imprese per la utilizzazione delle strutture aziendali e per la copertura dei rischi di responsabilità civile;

gli oneri per la copertura degli allievi e dei docenti dai rischi di infortunio.

Durante tali tirocini pratici, gli allievi non potranno essere utilizzati per scopi direttamente produttivi.

La Regione può altresì promuovere periodi di formazione sul lavoro a seguito di intese tra le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori. Tali periodi sono finalizzati all'apprendimento e non a scopi produttivi.

Art. 18.

Nell'ambito del settore formazione professionale sarà costituito l'ufficio di vigilanza e controllo della formazione professionale.

L'ufficio di vigilanza e controllo esercita le seguenti funzioni:

a) accertamento dei requisiti per il riconoscimento dei centri e delle sedi di svolgimento;

b) vigilanza e controllo tecnico-didattico-amministrativo-contabile sullo svolgimento delle attività di formazione professionale, gestite, finanziate ed autorizzate dalla Regione, o che comunque si svolgano nel suo territorio.

Le irregolarità, eventualmente riscontrate, devono essere comunque contestate, al termine dell'ispezione, mediante consegna di una copia del foglio prescrizioni. E' data facoltà all'ente gestore di far pervenire, entro venti giorni dalla contestazione dell'irregolarità, le controdeduzioni all'assessorato all'istruzione professionale.

Titolo VI

PERSONALE

Art. 19.

L'attuazione dei programmi si realizza con l'impegno collegiale dei docenti rivolto alla determinazione delle linee pedagogiche, alla ricerca, alla sperimentazione ed al continuo aggiornamento culturale e tecnico al fine di stimolare un effettivo processo di formazione civile e professionale degli utenti, anche attraverso la loro attiva partecipazione e collaborazione.

Ai docenti è garantita la libertà di insegnamento e di espressione culturale sancita dalla Costituzione.

Art. 20.

E' istituito, presso il competente assessorato, l'albo regionale degli operatori per la formazionne professionale.

L'albo è articolato in tre sezioni:

Sez. *A* - Incaricati a tempo indeterminato alla data del 30 luglio 1980.

Sez. *B* - Incaricati a tempo indeterminato assunti successivamente al 30 luglio 1980 in servizzio alla data del 30 giugno 1982.

Sez. *C* - Nuovi aspiranti.

Ogni sezione è distinta in graduatorie riferite alle aree operative, ai livelli funzionali ed ai profili professionali.

Il personale di cui alle sezioni *A* e *B* è iscritto d'ufficio allo albo professionale su segnalazione degli enti gestori.

Il personale di cui alla sez. *B* ha diritto ad essere iscritto alla sez. *A* al compimento del terzo anno di attività.

Per i nuovi aspiranti i requisiti minimi per l'iscrizione allo albo e per l'ammissione alla partecipazione ed eventuali corsi abilitanti sono quelli richiesti dalla legge n. 845/1978.

Art. 21.

E' fatto obbligo agli enti gestori di attività di formazione professionale di utilizzare il personale iscritto nell'albo di cui al precedente art. 20.

In presenza di esigenze di riconversione parziale o totale dei centri, chiusura o riduzione parziale delle attività, il personale interessato a tali operazioni sarà utilizzato, compabilmente con le proprie qualifiche professionali, presso centri dello stesso ente, o altri centri, conservando lo stato giuridico ed economico acquisiti.

Al personale incluso nell'albo si applicano le norme dei CCNL in vigore.

Il personale non utilizzato, inoltre, è avviato a corsi di riqualificazione, riconversione e/o aggiornamento programmati dalla Regione.

Tali corsi osserveranno le seguenti priorità:

1) inserimento nelle discipline alle quali il lavoratore è abilitato o di cui ha una concreta esperienza;

2) riqualificazione e reinserimento in altri indirizzi;

3) inserimento nei servizi amministrativi compatibilmente con le capacità professionali;

4) riquelificazione ed inserimento in attività di studi e ricerche.

Al fine di determinare la priorità e la mobilità anche tra enti diversi, si dovranno valutare con particolare rilevanza i seguenti criteri oggettivi;

a) titoli e competenze specifiche già possedute od acquisite mediante corsi di riqualificazione, di riconversione e di aggiornamento;

b) anzianità maturata nel settore della formazione professionale;

c) carichi di famiglia.

Gli enti gestori ritenuti idonei allo svolgimento di tali corsi, sono tenuti a porre a disposizione della Regione le attrezzature e i locali necessari allo svolgimento degli stessi.

Il personale interessato a processi di mobilità rimane formalmente collegato all'ente di appartenenza fino a nuova definitiva sistemazione presso altro ente. L'ente presso il quale presta servizio, previa opportuna notifica agli uffici regionali competenti provvederà, nel rispetto delle norme dei CCNL, alla corresponsione all'ente dal quale il lavoratore dipende, del rimborso totale del trattamento economico e previdenziale spettante, anche ai fini della prosecuzione dei versamenti previdenziali e assistenziali.

Art. 22.

La Regione e gli enti possono avvalersi, per determinati corsi, delle prestazioni di tecnici ed esperti in possesso di particolare specializzazione con i quali instaurano un rapporto di collaborazione professionale.

L'incarico di collaborazione, a tempo definito in relazione alla durata dei singoli corsi, cui la prestazione è riferita, è conferito dalla giunta regionale per i centri regionali o dell'ente gestore per i propri centri, previa autorizzazione dell'assessorato competente.

Per l'incarico conferito a tecnici, in servizio presso la Regione, da enti diversi dalla Regione, è necessaria l'autorizzazione dell'assessorato regionale competente, il quale ne dà comunicazione alla commissione affari istituzionali e generali.

Titolo VII

ALLIEVI

Art. 23.

L'iscrizione e la frequenza ai corsi di formazione professionale finanziati dalla Regione sono completamente gratuite.

Agli allievi dei corsi sono estese le norme del diritto allo studio previste per gli alunni delle scuole medie superiori.

Le agevolazioni previste dall'art. 10 della legge 20 maggio 1970, n. 300, per i lavoratori studenti, sono estese a tutti coloro che frequentano i corsi di formazione professionale comunque riconosciuti dalla Regione.

L'orario ed il calendario dei corsi formativi saranno determinati in modo da favorire la frequenza da parte dei lavoratori occupati.

Art. 24.

Le iniziative di formazione professionale ove frequentate da allievi privi di titolo di assolvimento dell'obbligo scolastico, possono prevedere la frequenza coordinata di corsi per lavoratori studenti o in subordinazione con il loro consenso, la necessaria integrazione con le attività didattiche che dovranno essere attuate a cura della competente autorità scolastica, cui compete altresì il conferimento del titolo.

Art. 25.

Al termine dei corsi di formazione professionale per il conseguimento della qualifica, gli allievi sono ammessi alle prove finali per l'accertamento dell'idoneità conseguita.

La commissione esaminatrice è composta da:

un rappresentante della Regione, nominato dall'assessore competente, in qualità di presidente;

un esperto nominato dall'ufficio del lavoro e della massima occupazione competente per territorio;

un esperto nominato dal provvedimento agli studi competente per territorio;

un esperto in rappresentanza delle organizzazioni sindacali dei lavoratori;

un esperto del settore produttivo interessato, in rappresentanza delle associazioni dei datori di lavoro;

un docente per ciascun corso interessato agli esami.

A ciascun componente della commisione di esame ad eccezione dei dipendenti degli enti gestori, spetta, per ogni giorno di seduta, un gettone di presenza delle entità pari all'80% del compenso previsto per i componenti degli organi di controllo sugli atti degli enti locali.

L'importo dei gettoni di presenza relativo ai dipendenti regionali deve essere, a cura dell'ente gestore, versato a favore della regione Molise.

Ai dipendenti regionali sarà riconosciuto il trattamento economico di cui all'art. 78 delle leggi regionali numeri 11 e 12 del 31 agosto 1974, e successive modificazioni.

La commissione esprime un giudizio per ciascun allievo, tenendo conto dei risultati e della valutazione delle prove effettuate, nonché del profitto conseguito nel corso dell'attività formativa.

Il giudizio si formula, esclusivamente, in termini «idoneo» e «non idoneo».

E' fatta salva, comunque, la normativa statale in materia di esami, esistente per alcuni corsi di formazione professionale.

Con il superamento delle prove finali gli allievi conseguono un attestato di qualifica in forza del quale gli uffici periferici del Ministero del lavoro e della massima occupazione assegnano la qualifica valida agli effetti dell'avviamento al lavoro e dell'inquadramento aziendale.

Gli attestati costituiscono titolo per l'ammissione ai pubblici concorsi, ai sensi dell'art. 14 della legge n. 845/1978.

Per l'iscrizione nelle liste ordinarie di collocamento, l'accertamento della professionalità posseduta per i lavoratori privi di certificazione e di frequenza ai corsi, verrà effettuato secondo le norme dettate dagli articoli 16-*ter* e *quater* della legge 4 agosto 1978, n. 479.

Titolo VIII

CORSI LIBERI

Art. 26.

La giunta regionale autorizza, sentita la commissione competente, corsi liberi di istruzione professionale, senza oneri per la Regione, purchè non siano in contrasto con le indicazioni e le attività previste dal piano annuale o pluriennale di formazione professionale.

La giunta regionale esercita le funzioni di vigilanza in ordine all'organizzazione e funzionamento di corsi liberi da parte di enti e privati operanti nel settore dell'istruzione artigianale e professionale.

Art. 27.

I corsi liberi autorizzati sono sottoposti a visite ispettive e controlli tecnico-didattici da parte della Regione.

Al termine dei corsi, che per durata, strutturazione e ordinamento sono assimilabili a quelli finanziati dalla Regione, gli allievi, su richiesta dell'ente gestore, possono conseguire l'attestato di qualifica con le modalità previste dall'art. 25. Per gli altri corsi potrà essere rilasciato dall'ente gestore un attestato di frequenza.

Titolo IX

CENTRI REGIONALI

Art. 28.

I centri con i quali la Regione gestisce direttamente le attività di formazione professionale sono da considerarsi uffici del settore della formazione professionale.

Il centro di formazione previsto dall'art. 2 della legge 24 gennaio 1980, n. 3, verrà disciplinato con regolamento, da sottoporre all'approvazione del consiglio, predisposto di concerto dagli assessori all'istruzione professionale, al turismo e all'agricoltura, con specifici finanziamenti, nell'ambito del piano di formazione professionale.

Art. 29.

Ai centri regionali è assegnato personale già inquadrato nel ruolo unico regionale secondo le qualifiche funzionali in esso comprese.

Lo stato giuridico ed economico del personale di cui al comma precedente è quello previsto nelle leggi regionali numeri 11 e 12 del 31 agosto 1974 e successive modifiche.

Tale personale è distinto in rapporto ai compiti e alle mansioni, in personale amministrativo, ausiliario e docente.

Il personale docente appartiene ai livelli funzionali dal 5° al 7° secondo la classificazione di cui all'art. 2 della legge regionale 8 maggio 1980 e successive modificazioni ed integrazioni.

Per l'accesso ai livelli funzionali 6° e 7° sono richiesti i titoli di studio di cui all'art. 8 della legge regionale n. 12 dell'8 maggio 1980.

Per l'accesso al 5° livello funzionale è richiesto il diploma di istruzione secondaria di secondo grado.

Art. 30.

Il personale docente è tenuto a:

a) svolgere l'insegnamento teorico e pratico della propria disciplina secondo i programmi previsti;

b) partecipare alle attività di ricerca e di sperimentazione per il miglioramento dei programmi e dei metodi formativi, collaborare con i colleghi e con la direzione del Centro alla formulazione dei piani didattici, partecipare a tutte le riunioni promosse dai centri e dall'assessorato all'istruzione professionale;

c) sollecitare e stimolare il perfezionamento civile, culturale e tecnico degli allievi;

d) vigilare sulla corretta utilizzazione degli arredi, dei macchinari, delle attrezzature e di ogni altro tipo di materiale loro affidato;

e) curare la regolare tenuta dei registri e degli altri documenti loro affidati;

f) partecipare alle commissioni d'esame per le quali vengono nominati;

g) tenere i necessari contatti con le famiglie degli allievi;

h) procedere alle visite ispettive e redigere le relative relazioni secondo le disposizioni impartite dall'assessorato regionale all'istruzione professionale;

i) curare il proprio aggiornamento professionale e culturale anche attraverso la partecipazione ai corsi elementari appositamente istituiti;

l) adempiere ad ogni altro compito educativo richiesto dalle esigenze funzionali del centro e dall'assesorato all'istruzione professionale;

m) supplire, in caso di necessità, i colleghi assenti.

Il personale docente deve fruire del congedo ordinario e del riposo compensativo nei periodi di interruzione delle attività didattiche.

Art. 31.

A ciascun centro è preposto un direttore inquadrato in un livello funzionale non inferiore al 6°, nominato dal presidente della giunta regionale su proposta dell'assessorato regionale all'istruzione professionale.

Il direttore del centro ha le seguenti funzioni:

a) promuove e coordina le attività del centro secondo le direttive regionali e sentiti i pareri del comitato di gestione;

b) partecipa alle sedute del comitato di gestione;

c) firma gli atti del centro, ed è responsabile:

della gestione amministrativa-contabile unitamente al segretario economo;

della gestione tecnico-didattica;

d) adotta i provvedimenti relativi al personale previsti dalle norme vigenti;

e) è responsabile del materiale e dotazione ricevuti in consegna;

f) collabora allo vsiluppo delle iniziative regionali anche mediante la partecipazione agli esami finali;

g) svolge tutte le altre funzioni inerenti alla propria qualifica per il miglior funzionamento del centro.

Art. 32.

Le funzioni di segretario-economo sono conferite dal presidente della giunta regionale, su proposta dell'assessorato all'istruzione professionale, a personale con preparazione professionale nel campo amministrativo ed inquadrato in un livello funzionale non inferiore al 5°.

Art. 33.

Il personale amministrativo svolge compiti concernenti la gestione e la conduzione contabile-amministrativa, di segreteria, magazzino, protocollo, dattilografia, copisteria e simili.

Art. 34.

Il personale ausiliario svolge, presso ciascun centro di formazione professionale, tutte le mansioni connesse ai compiti di custodia, di riordino e pulizia delle aule e degli uffici, di consegna di atti, nonché le altre mansioni di carattere prevalentemente ausiliario.

Art. 35.

L'orario di servizio del personale dei centri di formazione professionale è quello fissato dalle leggi sullo stato giuridico del personale della Regione.

L'orario del personale docente si ripartisce, di norma, in un numero di ore settimanali di effettivo insegnamento non inferiore a quello previsto dai contratti di lavoro vigenti per i centri degli enti privati.

Art. 36.

Ai centri regionali di formazione professionale sono assegnati i fondi per il loro funzionamento, per lo svolgimento delle attività formative previste, esclusi quelli per le spese delle competenze al personale di ruolo amministrativo direttamente dagli uffici centrali regionali.

I documenti amministrativi del centro sono sottoposti alla revisione degli uffici regionali centrali ed al controllo previsto dalle leggi vigenti sugli atti contabili della Regione.

Art. 37.

La Regione, nell'eventualità di esaurimento delle graduatorie di cui all'art. 20, può assumere personale presso i propri centri di formazione professionale con contratto a tempo determinato e per un periodo non superiore ad un anno, anche ad orario parziale, nei seguenti casi:

a) per sostituire personale di ruolo temporaneamente assente;

b) per svolgere attività formative di carattere straordinario e temporaneo.

A tale personale compete il trattamento economico iniziale previsto dall'accordo collettivo nazionale degli operatori della formazione professionale dei centri privati.

La Regione può utilizzare personale in mobilità degli enti privati e pubblici, secondo apposita convenzione. Tale personale resta, comunque, nell'organico dell'ente di provenienza.

Titolo X

NORME FINANZIARIE
CONTROLLO DELLA SPESA

Art. 38.

Il finanziamento delle attività di formazione è pari all'ammontare previsto nelle singole convenzioni e viene erogato per quote anticipate:

a) del 50 % all'inizio delle attività formative;

b) dell'ulteriore 30 % dopo novanta giorni dall'inizio delle attività formative;

c) del residuo 20 % o comunque a conguaglio delle spese giustificate dopo l'approvazione da parte della giunta regionale del relativo rendiconto e comunque entro novanta giorni dalla data di presentazione.

L'ammontare del finanziamento è determinato con riferimento:

1) agli oneri per il personale;
2) alle spese di organizzazione;
3) alle spese per il materiale didattico;
4) agli oneri per gli allievi;
5) alle spese per attrezzature e per l'uso di immobili;
6) alle spese di coordinamento.

Art. 39.

L'erogazione di cui alla lettera *a)* dell'art. 38 deve essere prioritariamente destinata ad assicurare il pagamento degli stipendi al personale.

Art. 40.

Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede mediante gli stanziamenti annuali e pluriennali dei bilanci regionali, con appositi capitoli di spesa.

Art. 41.

All'entrata in vigore della presente legge, ai centri di formazione professionale in attività, che abbiano svolto attività formative autorizzate e finanziate dalla Regione, è concesso il riconoscimento di idoneità di cui all'art. 7, con delibera della giunta regionale sulla base di appositi accertamenti da esperire entro sei mesi e volti a valutare complessivamente la validità delle strutture e dell'operatività del centro.

Art. 42.

All'entrata in vigore della presente legge, le attività, già approvate dal consiglio regionale, anche se non ancora svolte, saranno realizzate nel rispetto della normativa, a suo tempo, esistente.

Art. 43.

La regione Molise emanerà, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il regolamento d'attuazione.

Art. 44.

Per quanto non previsto dalla presente legge si osservano le norme di cui alla legge n. 845/1978.

Art. 45.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale dela Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Molise.

Campobasso, addì 17 gennaio 1983

D'UVA

LEGGE REGIONALE 17 gennaio 1983, n. **4**.

Modifica all'art. 9 della legge regionale 9 novembre 1977, n. 39: interventi regionali per manifestazioni ed attività sportive e per la costruzione, ampliamento e miglioramento di impianti ed attrezzature sportive.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 2 *del* 1° *febbraio* 1983)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DI GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il secondo comma dell'art. 9 della legge regionale 9 novembre 1977, n. 39, è così sostituito:

I contributi previsti dal presente articolo non possono superare il 50 % della spesa ritenuta ammissibile e per quelli di cui alle lettere *c)* e *d)* il limite di 10 milioni.

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 38 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Molise.

Campobasso, addì 17 gennaio 1983

D'UVA

LEGGE REGIONALE 17 gennaio 1983, n. 5.

Proroga del prestito agrario di esercizio concesso allo Zuccherificio del Molise S.p.a. di Termoli per la campagna bieticola 1981.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 2 *del 1° febbraio* 1983)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DI GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' prorogato per un anno a partire dalla scadenza 10 ottobre 1982 e nella misura del 50% della somma concessa, il prestito dalla regione Molise con nulla-osta 2858 del 13 luglio 1981 ai sensi dell'art. 4, lettere *c*) e *d*) della legge regionale n. 5 del 10 febbraio 1978, allo Zuccherificio del Molise S.p.a. il tasso globale di riferimento sarà quello in vigore alla data della scadenza originaria.

Art. 2.

L'onere derivante dal concorso regionale sugli interessi per la proroga concessa ai sensi del precedente articolo sarà quantificato con la legge approvativa del bilancio 1983.

Art. 3.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Molise.

Campobasso, addì 17 gennaio 1983

D'UVA

(3157)

REGIONE LAZIO

LEGGE REGIONALE 9 marzo 1983, n. 17.

Modifiche ed integrazioni della legge regionale 30 gennaio 1979, n. 7: « Prestiti a tasso agevolato per lo sviluppo della meccanizzazione agricola ».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 9 *del 30 marzo* 1983)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il secondo comma dell'art. 1 della legge regionale 30 gennaio 1979, n. 7 è così modificato:

« Concede in alternativa contributi in conto canoni per operazioni di locazione finanziaria relative a macchine ed attrezzature agricole, contratte direttamente con società di *leasing*, operanti nel settore agricolo e convenzionate con la regione Lazio».

Art. 2.

Il primo comma dell'art. 2 della legge regionale 30 gennaio 1979, n. 7 è così integrato:

«*g*) motori e pompe da sostituire per obsolescenza o a seguito di modifiche da apportare ad impianti di irrigazione esistenti; irrigatori automatici;

i) macchine per uso zootecnico (refrigeratori, mezzi di trasporto refrigeranti, nastri trasportatori, mungitrici mobili) ».

Art. 3.

L'art. 3 della legge regionale 30 gennaio 1979, n. 7, è sostituito dal seguente:

« Per le operazioni creditizie di cui al primo comma dell'art. 1 della presente legge, il tasso di interesse a carico dei beneficiari, è fissato nelle misure minime previste dalle norme statuali.

Il concorso regionale è pari alla differenza tra la rata di ammortamento calcolata al tasso di riferimento stabilita dallo Stato e quella di ammortamento calcolata al tasso agevolato a carico dei beneficiari ugualmente fissato dalle norme statuali.

Per le operazioni di locazione finanziaria di cui al secondo comma dell'art. 1, il contributo regionale in conto canoni è stabilito in misura pari alla differenza tra il tasso di riferimento e il tasso agevolato, fissati dalle norme statuali.

Il tasso agevolato a carico dei beneficiari non può risultare inferiore a quello minimo stabilito dalle norme statuali in vigore».

Art. 4.

L'art. 5 della legge regionale 30 gennaio 1979, n. 7 è così sostituito:

« Per operazioni di locazione finanziaria si intendono le operazioni di locazione di beni strumentali, nella fattispecie macchine ed attrezzature agricole, acquistati dalla società di *leasing* concedente su scelta e indicazione dell'utilizzatore, che ne assume tutti i rischi, con facoltà di quest'ultimo di divenire proprietario dei beni locati al termine della locazione, dietro versamento del solo valore residuo già concordato in sede contrattuale».

Art. 5.

L'art. 7 della legge regionale 30 gennaio 1979, n. 7 è sostituito dal seguente:

« Le domande per la concessione dei benefici di cui agli articoli 1 e 5 della presente legge devono essere presentate ai settori regionali decentrati dell'assessorato all'agricoltura competenti per territorio e all'istituto di credito prescelto.

I settori regionali decentrati dell'assessorato all'agricoltura, competenti per territorio, provvedono a comunicare direttamente agli interessati, entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda, di cui al primo comma, l'accoglimento o meno della stessa e il relativo nulla osta per la conseguente operazione finanziaria se non superiore a lire 70 milioni. Detti settori, entro lo stesso termine di sessanta giorni, trasmettono all'assessorato regionale all'agricoltura le domande per le operazioni finanziarie superiori a lire 70 milioni in uno alla relativa istruttoria.

L'assessorato regionale all'agricoltura entro ulteriori trenta giorni provvede a comunicare direttamente agli interessati l'accoglimento o meno delle domande pervenutegli e il relativo nulla-osta per la seguente operazione finanziaria.

Nel caso di accoglimento della domanda e della concessione del relativo nulla-osta il settore regionale decentrato, competente per territorio, o l'assessorato regionale all'agricoltura, indicano contestualmente il termine, non superiore a sessanta giorni, entro il quale deve essere effettuato l'acquisto.

Tale termine deve essere prorogato una sola volta su richiesta motivata del beneficiario e dell'istituto finanziatore.

Nessun obbligo incombe all'amministrazione regionale di concedere i benefici di cui agli articoli 1 e 5 della presente legge per eventuali acquisti da parte dei richiedenti, dopo la presentazione della domanda, senza che sia stato loro prima notificato l'accoglimento della medesima e il relativo nulla-osta.

L'erogazione del prestito da parte dell'istituto di credito è effettuata entro trenta giorni dalla ricezione della conferma dell'avvenuto acquisto rilasciata dal settore decentrato dell'assessorato regionale all'agricoltura, competente per territorio.

Le domande inerenti i contributi regionali per operazioni di locazione finanziaria saranno corredate da copia del contratto *leasing* che sarà perfezionato entro venti giorni dall'avvenuta comunicazione di accoglimento della domanda e del relativo nulla-osta.

I modi e i termini di presentazione della domanda e di istruttoria sono gli stessi di cui ai precedenti commi.

Su proposta dei settori decentrati dell'agricoltura, competenti per territorio o dell'assessorato regionale all'agricoltura, il presidente della giunta regionale emette il decreto di concessione e liquidazione delle provvidenze regionali».

Art. 6.

L'art. 8 della legge regionale 30 gennaio 1979, n. 7 è così integrato:

« Le priorità di cui ai commi precedenti vanno rispettate anche nella concessione dei benefici previsti dalla presente legge per i contratti di locazione finanziaria».

Art. 7.

L'art. 13 della legge regionale 30 gennaio 1979, n. 7 è sostituito dal seguente:

« Il concorso regionale sui prestiti quinquennali di esercizio viene corrisposto agli istituti bancari o enti in unica soluzione, scontando all'attualità le rate costanti posticipate di concorso regionale, da calcolarsi in semestralità o annualità.

L'attualizzazione delle suddette rate va calcolata con riferimento al tasso globale al quale è stata perfezionata l'operazione di credito ed in base ad apposita convenzione, da stipularsi tra la Regione e gli istituti di credito».

Art. 8.

L'art. 14 della legge regionale 30 gennaio 1979, n. 7, è così integrato:

« Gli oneri conseguenti all'applicazione della presente legge graveranno sul cap. 01553 del bilancio 1983.

Al finanziamento del predetto capitolo si provvederà con successiva legge di variazione».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, addì 9 marzo 1983

SANTARELLI

Il visto del commissario del Governo è stato apposto il 7 *marzo* 1983.

LEGGE REGIONALE 16 marzo 1983, n. **18.**

Modifiche alla legge regionale 17 marzo 1973, n. 9, concernente: « Assicurazione contro le malattie e gli infortuni in favore dei consiglieri regionali ».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 9 *del* 30 *marzo* 1983)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La lettera *b*) dell'art. 2 della legge regionale 17 marzo 1973, n. 9, è così sostituita:

« *b*) la somma da assicurare per ciascun consigliere ammonta a L. 150 milioni in caso di morte e fino a L. 150 milioni in caso di invalidità permanente».

Art. 2.

L'onere relativo all'applicazione della presente legge calcolato in lire 20 milioni farà carico al cap. 25001 nel bilancio di previsione della regione Lazio per l'esercizio finanziario in corso.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, addì 16 marzo 1983

SANTARELLI

Il visto del commissario del Governo è stato apposto il 12 *marzo* 1983.

(2674)

ERNESTO LUPO, *direttore*
VINCENZO MARINELLI, *vice direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100831570)

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;

— presso le Librerie concessionarie di:

BARI, via Sparano, 134 - BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, via Cavour, 46/r, - GENOVA, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, via Chiaia, 5 - PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, via del Tritone, 61/A - TORINO, via Roma, 80;

— presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

La Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee è in vendita presso l'agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, piazza G. Verdi n. 10, Roma, e presso le Librerie concessionarie speciali sopra indicate.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1983

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo		
I	Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:	
	annuale	L. 81.000
	semestrale	L. 45.000
II	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali:	
	annuale	L. 113.000
	semestrale	L. 62.000
III	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi:*	
	annuale	L. 108.000
	semestrale	L. 60.000
IV	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari relativi alle specialità medicinali:*	
	annuale	L. 96.000
	semestrale	L. 53.000
V	Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale ed a *tutti i tipi dei supplementi ordinari:*	
	annuale	L. 186.000
	semestrale	L. 104.000
VI	Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato*	L. 34.000
VII	Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali	L. 31.000

Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario*	L. 500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 500

Supplemento straordinario « Bollettino delle estrazioni »

Abbonamento annuale	L. 37.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 500

Supplemento straordinario « Conto riassuntivo del Tesoro »

Abbonamento annuale	L. 20.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 2.000

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 73.000
Abbonamento *semestrale*	L. 40.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 500

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per ogni informazione relativa al servizio abbonamenti telefonare ai numeri: (06) 85082221 - 85082149.